

Le certificazioni di sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare

Maria Carlotta Rizzuto

1.- Premessa

Le certificazioni costituiscono strumenti, che hanno trovato ampia applicazione nel settore agroalimentare, con una funzione ben precisa - e, come si vedrà, non sempre uguale - in virtù dei diversi ambiti disciplinari di riferimento e che nell'attuale "sistema agroalimentare sostenibile"¹, si è gradualmente orientata

verso la sostenibilità².

È, infatti, necessario sottolineare che le certificazioni di sostenibilità, oltre a soddisfare interessi di natura pubblicitaria, rispondono efficacemente anche a esigenze di carattere privatistico³. In tal senso, le certificazioni hanno acquisito una notevole rilevanza sia nei rapporti *business-to-consumer* (B2C), ove attraverso la comunicazione dei requisiti di sostenibilità - secondo una sua funzione non meramente informativa, ma educativa⁴ - si possono influenzare significativamente le scelte del consumatore sia nei rapporti *business-to-business* (B2B). Le certificazioni, infatti, garantiscono un importante vantaggio competitivo giacché - oltre a distinguere i prodotti sul mercato, ad incidere sull'accesso ai finanziamenti, a fungere da requisiti per la partecipazione a gare pubbliche - assurgono, ormai da tempo, a elemento rilevante ed essenziale nelle tran-

(¹) Il *Rapporto di Revisione delle Evidenze del Science Advice for Policy by European Academies* (SAPEA) definisce il «sistema alimentare sostenibile per l'UE» come «a food system that operates within planetary boundaries, provides and promotes safe, nutritious and healthy food of low environmental impact, including climate impact, for all people, in a manner that protects and restores the natural environment and its ecosystem services, is robust and resilient, economically dynamic, just and fair, and socially acceptable and inclusive for present and future generations. A sustainable EU food system does not compromise the availability of and access to sufficient, safe, nutritious and healthy food for people living outside the EU, nor impair their rights or their natural environment».

(²) Sul termine "sostenibilità", si veda K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, Ashgate, Aldershot, 2008, p. 9 ss., che segnala come il concetto moderno di Nachhaltigkeit sia stato utilizzato per la prima volta nel trattato di scienze forestali di H.C. von Carlowitz, *Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden BaumZucht*, Braun, Lipsia, 1713. Qui si criticavano scelte economiche che minacciavano le foreste e si proponevano interventi sostenibili per tutelare le risorse naturali a vantaggio delle generazioni presenti e future. Tuttavia, è importante precisare che il principio di sostenibilità, pur senza essere identificato con questo termine, era già presente nelle società primitive, le quali praticavano una gestione razionale delle risorse naturali per garantire il benessere delle generazioni successive. In dottrina, S. Carmignani, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *DGA.it*, 2016, 1, la quale afferma «la sostenibilità dello sviluppo come strumento di tutela ambientale costituisce solo uno spaccato di un più variegato atteggiarsi della sostenibilità, nella quale gli obiettivi ambientali devono coniugarsi con quelli sociali, economici ed istituzionali, con lo scopo di perseguire in modo integrato l'equità sociale e di genere nella distribuzione e nell'accesso alle risorse ambientali e nella conservazione delle risorse per le generazioni future». Si vedano, altresì, N. Lucifero, *La sostenibilità nella filiera agroalimentare: il Quadro normativo tra criticità applicative e prospettive evolutive*, in *I Georgofili in occasione del vertice dei ministri dell'agricoltura del G20*, Firenze, 2021, p. 60 ss.

(³) S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, in L. Scaffardi, V. Z. Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. II, Roma, 2020, p. 178 ss. L'A. sottolinea che le certificazioni ambientali hanno «duplice anima» dovuta alla loro capacità di soddisfare, al contempo, interessi di natura privatistica e pubblicitaria.

(⁴) Sulla funzione educativa dell'informazione, si vedano S. Bolognini, *Le nuove etichettature "ambientali"*, in M. Goldoni, E. Sirsi (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Atti del Convegno di Pisa, 1-2 luglio 2011, Milano, 2011, p. 304 ss.; Ead., *La disciplina della comunicazione B2C nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, cit., p. 660 ss.; Ead., *Sostenibilità e comunicazione business to consumer nel mercato alimentare: l'affermarsi della responsabilità sociale del consumatore di prodotti alimentari*, in M. D'addezio, S. Bolognini (a cura di), *F-LAW Forestry Law and Food Law. Approfondimenti su soggetti e strumenti giuridici all'insegna dei canoni di sostenibilità*, Torino, 2021, p. 231 ss.; E. Sirsi, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 496 ss. A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2012, p. 1. Sulle certificazioni come mezzo di tutela della salute del consumatore, invece, si vedano I. Canfora, *Informazioni e tutela della salute e conformazione del contenuto negoziale tra diritto europeo e diritti nazionali*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 119; ead., *Brevi riflessioni sulla tutela dei consumatori di prodotti agroalimentari nel diritto europeo, tra sicurezza degli alimenti e diritto all'informazione*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, Napoli, 2014, p. 127 ss. Nella letteratura più datata si vedano E. Bellisario, *Lo stralcio delle disposizioni sulle certificazioni di qualità dal codice di consumo: un'occasione mancata*, in *Europa dir. priv.*, 2005, 1045 ss.; A. Luminoso, *Certificazione di qualità dei prodotti e tutela del consumatore acquirente*, in *Europa dir. priv.*, 2000, p. 27 ss.

sazioni commerciali dei prodotti⁵.

A tal riguardo, è bene, sin da subito, porre in evidenza come, al fine di ottenere una omogeneità dei prodotti, pur provenienti da diverse imprese e differenti zone geografiche nonché una uniformità produttiva per tutta la filiera, l'adozione o l'applicazione di *standard* privati da parte delle imprese della grande distribuzione si sia trasformata da eccezione a regola.

Ciò comporta, di fatto, che i fornitori che vogliono rimanere sul mercato debbano, inevitabilmente, adeguarsi ai già menzionati *standard*, con un conseguenziale aggravio dei costi da sostenere ed anche una disparità di accesso ai regimi certificativi da parte dei piccoli produttori nonché delle imprese dei paesi in via di sviluppo⁶.

Alle già menzionate difficoltà, derivanti dall'adozione generalizzata da parte della GDO dei predetti *standard* privati, lo strumento delle certificazioni espone, inoltre, ulteriori profili di criticità, partendo dalla moltiplicazione di schemi privati e pubblici sì da lasciar riflettere finanche su una possibile relatività della funzione di "certezza"⁷ di cui dovrebbe, invece, essere, per l'appunto, rappresentativo e garante.

In questo contesto, si colloca il presente lavoro, che si propone di analizzare la disciplina giuridica delle certificazioni di sostenibilità nella filiera agroalimentare, la quale si articola in un sistema complesso, di matrice

pubblica e privata che risulta individuabile in vari contesti normativi a seconda dei contenuti richiesti e rispondenti a varie finalità e che, pur ponendo alcune criticità, sta divenendo sempre più rilevante nella prassi contrattuale, nella governance di filiera e nelle politiche pubbliche.

2.- La qualificazione giuridica e le diverse tipologie di certificazioni.

Il termine "certificazione" evoca l'idea di chiarezza e precisione e, dunque, il convincimento che debba essere in grado di offrire agli operatori della filiera, ai consumatori e alle autorità di controllo, garanzie chiare e affidabili, creando un clima di fiducia e stabilità nel mercato.

Eppure, a voler essere scrupolosi, se cercassimo i significati a quest'ultimo attribuiti nella voce dell'enciclopedia del diritto⁸, ci renderemmo immediatamente conto che, nel configurare le certificazioni come dichiarazioni di scienza - sì da escludere che queste possano produrre effetti giuridici rimessi alla determinazione volontaria del suo autore-, si opera una differenziazione tra il documento certificato e l'attività certificativa e, nell'ambito di quest'ultima, tra quelle fattispecie in cui l'autorità abbia acquisito già la rappresentazione dei fatti intorno ai quali verta la dichiarazio-

⁽⁵⁾ Si vedano A. Benedetti, *Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali*, in *Riv. quadr. dir. dell'amb.*, 2012, 1-2, p. 21 e ss.; A. Gentili, *La rilevanza giuridica della certificazione di qualità*, in *Europa dir. priv.*, 2000, p. 59 ss.; G. Coco, *Certificazione dei prodotti e l'organizzazione aziendale: profili di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p.70 ss. Ed ancora, si veda E. Bellisario, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, in *Danno e Responsabilità*, n. 11, 1° novembre 2011, p. 1017; l'A. evidenzia come le certificazioni di qualità, attestando precise caratteristiche sia dell'assetto organizzativo di un'impresa sia dei beni o servizi che essa immette sul mercato, operino come canale di trasmissione di informazioni rivolto a molteplici categorie di destinatari, fra le quali figura il vasto pubblico dei consumatori. Da ciò derivano vari effetti, di natura giuridica o puramente economico-commerciale, che interessano tanto le aziende che si avvalgono delle certificazioni quanto i relativi stakeholder. Sotto il profilo legale, tali attestazioni possono, ad esempio, far scattare una presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti normativi, offrendo così una protezione preventiva ai consumatori, oppure costituire prerequisito per l'ingresso in specifici settori. Sul versante commerciale, invece, esse risultano utili a valorizzare la qualità dei prodotti, soddisfare le richieste dei committenti, ottimizzare i sistemi di gestione, promuovere il miglioramento continuo dell'intera organizzazione e, in definitiva, differenziarsi rispetto ai concorrenti. In sintesi, l'A. sottolinea che, sebbene eterogenee e finalizzate a soddisfare esigenze differenti, le certificazioni svolgono la comune funzione di fornire a terzi una garanzia circa l'affidabilità dell'impresa e delle sue produzioni, divenendo così uno strumento efficace per ridurre le asimmetrie informative tra fornitori e clienti. Ne consegue, in un'altra prospettiva, la loro capacità di orientare le scelte collettive; capacità che, in caso di utilizzo scorretto, può trasformare il sistema in fonte di inefficienze di mercato e di pregiudizio per i singoli.

⁽⁶⁾ A tal riguardo, si veda L. Russo, *Gli standard privati*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 170; Id, *Fare cose con regole: gli standard privati per la produzione alimentare nel commercio internazionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, p. 607 ss.; D. Viti, *Technical Rules and National Regulations*, in L. Costato, F. Albisinni (a cura di), *European and global food law*, 2° ed., 2016, p. 309 ss.

⁽⁷⁾ Sul concetto di certezza A. Benedetti, *Certezza pubblica e "certezze" private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, 2010, p. 87 ss.; M.S. Giannini, *Certezza pubblica* (voce), in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1960, p. 769 ss.

⁽⁸⁾ Cfr. A. Stoppani, *Certificazione*, in *Enc. dir.*, Milano 1960, p. 793 e ss.

ne e quelle in cui, invece, l'autorità debba procedere ad un apposito accertamento - "accertamento"⁹, assegnando la qualificazione di certificazione solamente alla prima fattispecie.

Ad ogni modo, riunificando le fattispecie attorno ad unica categoria, ad oggi con il termine «certificazione» suole intendersi «ogni forma di attestazione della conformità di un prodotto, servizio o sistema di gestione aziendale a requisiti di qualità di carattere cogente ovvero volontario, proveniente da una parte terza ed indipendente, che determini le condizioni di scambio e l'inserimento sul mercato di tali prodotti, servizi o sistemi»¹⁰.

Tale definizione prende in considerazione sia le certificazioni cogenti sia quelle volontarie, partendo dal presupposto per un verso che, in entrambi i casi, l'attività di certificativa consiste nella verifica della conformità di un prodotto (o servizio o sistema di gestione aziendale) a disposizioni di carattere tecnico preesistenti - norme o regole tecniche - e nell'enunciazione degli esiti di tale indagine¹¹ e per altro verso che la

separazione tra certificazioni volontarie e obbligatorie appare sempre più sfumata, evidenziando l'emergere di una «impropria gerarchia» e creando una significativa sovrapposizione tra i due sistemi.

Ed infatti, nell'ambito delle certificazioni, usualmente si è soliti operare una loro suddivisione in base alle fonti, all'oggetto e ai soggetti certificatori.

Sul piano delle fonti, sono rinvenibili: certificazioni obbligatorie, regolamentate e volontarie. Nelle prime, i requisiti e le caratteristiche di un determinato prodotto, processo o sistema di produzione sono indicati da norme nazionali o sovranazionali, che impongono obblighi a chi voglia esercitare una particolare attività o commercializzare un bene, pena l'applicazione di sanzioni; si pensi, in via esemplificativa, al sistema HACCP¹². Le seconde trovano le proprie fonti in norme cogenti, ma con l'adesione che rimane facoltativa e che là dove gli operatori dovessero scegliere di aderire si sottopongono al rispetto dei relativi vincoli e controlli previsti. Rientrano, in questa tipologia, le produzioni a denominazione d'origine¹³ e la produzione

⁽⁹⁾ Cfr. A. Falzea, *Accertamento* (teoria generale), voce, in *Enc. dir.*, Milano, s.d. ma 1958, p. 205 ss.

Sul negozio di accertamento, cfr. M. Giorgianni, *Accertamento* (negozio di), voce in *Enc. dir.*, Milano, s.d. ma 1958, p. 232.

⁽¹⁰⁾ Cfr. G. Smorto, *Certificazione di qualità e normazione tecnica*, (voce), in *Dig. disc. Priv. Sez. civ.*, Aggiornamento, I, Utet, Torino, 2003, p. 205 ss

⁽¹¹⁾ Cfr. G. Smorto, *op.ult.cit.*

⁽¹²⁾ L'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di istituire, applicare e mantenere una procedura permanente basata sui principi dell'*Hazard Analysis and Critical Control Points* deriva dall'art. 5 del Reg. (CE) 852/2004; la metodologia di riferimento è quella dei *General Principles of Food Hygiene del Codex Alimentarius* (rev. 2022). Tale sistema di autocontrollo si collega, come noto, alle prescrizioni del Reg. (CE) 178/2002 là dove l'art. 14 stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato non devono essere pericolosi per la salute, mentre l'art. 19 impone all'operatore di ritirare o richiamare i prodotti a rischio, informare tempestivamente l'autorità competente e comunicare ai consumatori le ragioni del ritiro «in maniera efficace ed accurata. L'adempimento di tali obblighi è verificato attraverso i controlli ufficiali disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625 (*Official Controls Regulation*), che ha sostituito il previgente Reg. 882/2004 e introduce ispezioni "risk-based", misure esecutive graduate (blocco ufficiale, sequestro, sospensione) e poteri rafforzati di campionamento e tracciabilità. In Italia il quadro è completato dal d.lgs. 27/2021, che classifica le non-conformità e fissa le sanzioni amministrative, e – sul versante penale – dall'art. 70 d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia). Quest'ultimo consente l'estinzione delle contravvenzioni alimentari mediante prescrizioni dell'accertatore (o della polizia giudiziaria) e pagamento di 1/6 dell'ammenda se, entro sei mesi (prorogabili una sola volta), l'operatore elimina il rischio e dimostra la conformità. Ne risulta un sistema a "doppio binario": piano HACCP obbligatorio, verificato dalle ASL/ICQRF secondo il Reg. 625/2017; inosservanza penale sanabile, secondo Cartabia, che deflette il contenzioso se l'impresa corregge la violazione. Accanto al quadro cogente, poi, esistono norme tecniche volontarie - ad esempio la UNI 10854:1999 (linee guida per la progettazione e realizzazione di un sistema HACCP, oggi ritirata ma ancora richiamata in molte prassi certificative) - che permettono di far attestare da un ente terzo la corretta applicazione dell'autocontrollo, trasformando un requisito legale in un elemento di reputazione commerciale agli occhi di clienti e consumatori.

⁽¹³⁾ Dal 13 maggio 2024 la materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha abrogato il precedente Reg. 1151/2012. L'adesione, come nella disciplina antecedente, è volontaria, ma l'impresa certificata deve rispettare il disciplinare di produzione e sottostare ai controlli ufficiali previsti dagli artt. 67-83 del nuovo regolamento ed in particolare è previsto l'obbligo per ogni operatore di essere sottoposto a un sistema di controllo accreditato che verifichi la conformità al disciplinare; la possibilità di delega a organismi di certificazione privati con accreditamento ISO/IEC 17065; la cooperazione amministrativa fra Stati membri e potere di intervento sui mercati online per contrastare frodi e contraffazioni. L'uso illecito o evocativo di una denominazione registrata è vietato dagli artt. 46-48 (Dop e Igp) e art. 68 (STG); Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83). In Italia, continuano ad applicarsi le misure amministrative e penali della L. 154/2016 e della normativa doganale e anticontraffazione. Su piano amministrativo, i controlli e i relativi verbali sono gestiti da ICQRF e ASL secondo il d.lgs. 27/2021, in linea con il Reg. 2017/625.

biologica. Infine, esistono quelle, che *ivi* interessano: le certificazioni volontarie, le quali sono predisposte sulla base di *standard* tecnici non vincolanti, elaborati da organismi internazionali, sovranazionali o nazionali competenti, che l'operatore può scegliere in piena autonomia di adottare¹⁴.

Queste ultime due tipologie sono rilasciate da soggetti terzi ed indipendenti rispetto all'organizzazione dell'azienda certificata, appositamente delegati allo svolgimento di funzioni di controllo e certificazione da parte dell'autorità pubblica competente, in base alla normativa sui controlli ufficiali. Tali organismi, conformemente a quanto statuito nel Reg. (CE) n. 765/2008¹⁵, devono obbligatoriamente aver ottenuto l'accreditamento a livello nazionale da parte dell'ente a ciò preposto per

siffatta funzione, per l'Italia, Accredia.

Nell'ambito delle volontarie, il principale criterio distintivo è quello relativo all'oggetto della certificazione ossia al contenuto dell'attività certificativa sì da distinguere tra certificazioni di prodotto e certificazioni di processo.

Come noto, con le certificazioni di prodotto, è attestata la rispondenza di un singolo prodotto o categoria di prodotti a determinati requisiti oggettivi e, in quanto tali, misurabili, in grado di contraddistinguerli da prodotti dello stesso genere¹⁶.

Le certificazioni di processo, invece, certificano la rispondenza della complessiva organizzazione produttiva interna dell'impresa a determinati requisiti in materia di sicurezza e igiene alimentare¹⁷, di sosteni-

(¹⁴) Il sistema di certificazione delineato dagli artt. 35-37 del Reg. (UE) 2018/848 impone, come primo adempimento, che l'operatore o il gruppo di produttori notifichi la propria attività biologica all'autorità nazionale competente; solo dopo tale notifica può sottoscrivere un contratto con un organismo di controllo accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. L'organismo effettua almeno un *audit in situ* ogni anno sull'intero processo (dalla produzione al confezionamento) e, in funzione dell'esito dell'analisi del rischio (tipo di prodotto, storico delle non-conformità, complessità della filiera), può pianificare ispezioni supplementari mirate o prelievi analitici non annunciati. Gli artt. 38-41 integrano tale circuito privato con il regime dei controlli ufficiali del Reg. (UE) 2017/625: le autorità pubbliche (in Italia ICQRF, Regioni/ASL e Agenzia delle Dogane) sorvegliano sia l'operato degli organismi di controllo sia la conformità dei singoli operatori, potendo adottare misure cautelari immediate – blocco o sospensione del certificato, divieto di commercializzazione, ritiro o richiamo dei prodotti – quando rilevino non-conformità gravi o un rischio concreto per la salute pubblica. In presenza di infrazioni, l'autorità fissa un termine di adeguamento; l'inottemperanza comporta le sanzioni stabilite dal diritto nazionale (in Italia, d.lgs. 23/2018 e d.lgs. 27/2021), oltre alla revoca del logo biologico UE e alla segnalazione alla Commissione.

(¹⁵) Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 339/93 e oggi costituisce la base normativa per l'accreditamento e la vigilanza del mercato dei prodotti. Grazie alla sua formulazione ampia, il testo non si limita alle certificazioni in senso stretto, ma ingloba qualsiasi procedura di valutazione della conformità, compreso l'"accreditamento" cui sono assoggettati gli stessi organismi incaricati dei controlli. Il legislatore, però, non chiarisce che cosa debba intendersi per «prescrizioni specifiche», sottoposte alle verifiche degli organismi di valutazione. È, quindi, necessario precisare che tale espressione fa riferimento ai requisiti fissati dalle cosiddette norme tecniche: standard volontari, di origine privata e frutto dell'applicazione di conoscenze scientifiche o tecnologiche, che regolano i comportamenti d'impresa in senso lato (criteri di progettazione, produzione e distribuzione di beni e servizi, nonché processi gestionali e strategie aziendali). Sul tema si rinvia, tra gli altri, ad A. Predieri, *Le norme tecniche nello Stato pluralista e federativo*, *Dir. econ.*, 1996, p. 251 ss. e ad A. Zei, *Tecnica e diritto tra pubblico e privato*, Milano, 2008, *passim*. Ed ancora, R. Sajja, *Standards e contratti di certificazione nel settore agroalimentare*, in F. Albisinni, M. Giuffrida, R. Sajja, A. Tommasini (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, 2013, pp. 311-312, laddove osserva come le norme tecniche non sono di per sé vincolanti, ma possono diventare norme giuridiche vere e proprie nel momento in cui diventano «regole tecniche» poiché richiamate o, meglio, incorporate, in atti legislativi.

(¹⁶) A titolo esemplificativo, meritano richiamo: (i) lo *standard* UNI 11233:2009 («Sistemi di produzione integrata nelle filiere agro-alimentari - Principi generali per la progettazione e l'attuazione nelle filiere vegetali»), elaborato dall'UNI per uniformare i disciplinari regionali di *agricoltura integrata* e applicabile a tutte le colture destinate al consumo umano o animale, con requisiti che bilanciano metodi biologici, tecnici e chimici in un'ottica di tutela ambientale e tracciabilità di campo e post-raccolta; (ii) il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), istituito dal D.M. 8 maggio 2014 in attuazione della l. 4/2011, che fornisce un logo pubblico unico per attestare - sull'intero territorio nazionale e con riconoscimento UE - la conformità ai disciplinari di produzione integrata approvati dalle Regioni; (iii) su scala sovranazionale, lo schema privato GLOBALG.A.P. *Integrated Farm Assurance* (IFA) v6, rilasciato nel settembre 2022 (aggiornato alla release 6.0 GFS dell'agosto 2024), riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) e modulare per ortofrutta, colture estensive, zootecnia e acquacoltura, con focus su *Good Agricultural Practices*, gestione del rischio e tracciabilità lungo la *farm-to-fork chain*; (iv) il BRCGS *Global Standard for Food Safety - Issue 9* (pubblicato 1 agosto 2022, audit applicabili dal 1 febbraio 2023), che integra l'analisi HARPC/FSMA, la valutazione della *food defence* e la *food safety culture*, costituendo prerequisito contrattuale per la grande distribuzione britannica e internazionale.

(¹⁷) Si pensi alla (i) UNI EN-ISO 22000:2018, *standard* internazionale di "alto livello" che integra i principi HACCP con la struttura ISO-Annex SL. Prevede: analisi del contesto e dei rischi, *leadership* e cultura della sicurezza alimentare, PRP dettagliati, comunicazione lungo la filiera, validazione e verifica dei piani di controllo, miglioramento continuo tramite audit interni e riesami di direzione. La certificazione

bilità agro-ambientale¹⁸ o di sostenibilità etico-sociale¹⁹.

La differenza tra le due categorie si coglie nel fatto che, mentre nella certificazione di prodotto le verifiche funzionali al rilascio della certificazione sono condotte direttamente sul prodotto finale, a fronte del rilascio di certificazioni di processo ad essere oggetto di verifica sono, ancor prima, i fattori che connotano “a monte” l’organizzazione del processo che ha permesso di ottenere un determinato prodotto.

Con riferimento al soggetto, infine, esistono certificazioni pubbliche e certificazioni private.

Accanto alle predette tradizionali classificazioni, negli ultimi anni si è imposta una ulteriore differenziazione

sul piano funzionale là dove la certificazione è scelta non più soltanto per “provare” la conformità, bensì per assolvere a funzioni strategiche diverse – e spesso cumulative - all’interno dell’impresa e della filiera.

3.- *L’evoluzione funzionale delle certificazioni: l’incidenza della sostenibilità*

Le certificazioni hanno, da sempre, assolto molteplici funzioni strategiche, si pensi, in via esemplificativa, alla garanzia della sicurezza e dell’igiene degli alimenti, mediante la verifica della conformità a protocolli di autocontrollo e requisiti cogenti. Sono divenuti stru-

è applicabile a qualunque anello della filiera *food & feed*; (ii) l’IFS *Food Standard - Version 8 (2023)*, anch’esso benchmark GFSI, imperniato su approccio *risk-based*, scoring più granulare e requisiti di *product authenticity* e *fraud prevention*, largamente richiesto nella GDO dell’Europa continentale, focalizzato sulla valutazione in-plant di igiene, layout, manutenzione, gestione corpi estranei, monitoraggio ambientale e prevenzione delle frodi. Il nuovo scoring “A–D” rafforza la cultura del miglioramento continuo, certifica i processi di trasformazione, confezionamento e stoccaggio alimentare, con *focus* su *governance* (impegno della Direzione), analisi HARPC/FSSAI, controllo degli allergeni, *pest control*, gestione delle non-conformità, *Food Safety Culture* e tracciabilità di *mock recall* in ≤ 4 h. Spesso adottato come clausola di fornitura dai retailer anglo-sassoni; (iii) per i materiali destinati al contatto alimentare, il BRCGS *Packaging Materials - Issue 6 (2019)*, che estende i controlli di sicurezza, igiene e qualità ai processi di progettazione, stampa e logistica degli imballaggi, e la norma EN 15593:2008, quadro europeo armonizzato per i sistemi di gestione dell’igiene degli imballaggi alimentari, spesso accettato in alternativa o in combinazione con il BRCGS *Packaging* nelle catene di fornitura multilivello; (iv) alla FSSC 22000 – Versione 6 (aprile 2023), schema privato riconosciuto GFSI che “embeds” ISO 22000 con specifiche PRP (serie ISO/TS 22002) e con requisiti aggiuntivi su *Food Fraud*, *Food Defence*, gestione allergeni e culture della sicurezza. La v6 introduce enfasi su sostenibilità, trasparenza degli audit e indicatori di performance. È impiegato da brand owner e GDO come prerequisito contrattuale globale.

(¹⁸) Tra le certificazioni di processo che attestano l’adozione di criteri di sostenibilità agro-ambientale lungo l’intera filiera si possono ricordare: (i) la UNI EN ISO 14001:2015, che obbliga l’azienda agricola o agro industriale a istituire un Sistema di Gestione Ambientale fondato su analisi del contesto, monitoraggio di consumi idrici-energetici ed emissioni, obiettivi misurabili e riesame continuo; (ii) il Regolamento CE 1221/2009 - EMAS, evoluzione comunitaria di ISO 14001, che aggiunge la convalida esterna della dichiarazione ambientale e benchmark settoriali specifici per l’agricoltura; (iii) lo schema Rainforest Alliance/UTZ Certified, che, attraverso un Codice di condotta e audit di terza parte, verifica pratiche di conservazione del suolo, tutela della biodiversità, tracciabilità e condizioni di lavoro nelle piantagioni di caffè, cacao, tè e nocciole; (iv) il programma GLOBALG.A.P. IFA v6 (Smart/GFS, obbligatorio dal 2024), che introduce requisiti sull’uso responsabile di fitofarmaci, tutela della fauna, gestione dei rifiuti e controllo dell’erosione nei siti primari, integrandoli in un sistema di miglioramento continuo verificato annualmente; e, per le biomasse agricole destinate a bio-materiali e bio-energia, lo standard ISCC PLUS, basato su sei principi che vietano deforestazione post-2008, impongono bilanci di massa tracciabili e richiedono la riduzione delle emissioni di gas serra lungo la supply-chain. Tutti questi schemi, pur diversi per origine (normativa pubblica, norma ISO, standard privati), convergono sul controllo sistematico dei processi aziendali e sull’obbligo di audit periodici, offrendo così un riconoscimento spendibile presso GDO, finanziatori ESG e bandi pubblici, senza prevedere l’apposizione di un marchio ambientale sul singolo prodotto finito.

(¹⁹) Tra le certificazioni di processo che attestano la sostenibilità etico-sociale della produzione figura innanzitutto lo SA8000:2014, sviluppato da *Social Accountability International*: lo standard recepisce le convenzioni OIL e la Dichiarazione ONU sui diritti umani imponendo il divieto di lavoro minorile e forzato, la libertà di associazione, orari e salari equi, nonché un sistema di gestione che assicuri il miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori. A questo si affianca lo SMETA (*Sedex Members Ethical Trade Audit*), metodologia di *audit* condiviso che valuta imprese e supply-chain su lavoro dignitoso, salute-sicurezza, ambiente ed etica commerciale, generando un piano di azioni correttive e divenendo prerequisito della GDO europea per la qualifica dei fornitori. Nel tessile-abbigliamento opera la certificazione WRAP (*Worldwide Responsible Accredited Production*), basata su dodici principi che coprono diritti del lavoro, sicurezza, tutela ambientale e conformità doganale, oggi riconosciuta da molti brand globali come passaporto sociale dei siti produttivi. Per le filiere agricole ad alta intensità di manodopera il *Fairtrade Hired Labour Standard* integra requisiti su lavoro dignitoso, diritti umani e sviluppo comunitario con un meccanismo di premio economico destinato ai lavoratori. Ed ancora, la UNI EN ISO 45001:2018 che fornisce un quadro di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che, inserito nella strategia ESG, contribuisce alla dimensione del “decent work” lungo tutta la catena del valore. Questi schemi come altri presenti sul mercato agiscono sul sistema di gestione dell’organizzazione, prevedono audit periodici di terza parte e costituiscono prova qualificante di responsabilità sociale per retailer, investitori e Pubbliche Amministrazioni.

menti essenziali per la trasparenza, offrendo ai consumatori informazioni affidabili relative all'origine e ai metodi produttivi degli alimenti, rafforzandone la fiducia e contribuendo, contemporaneamente, alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e alla tutela dei territori di provenienza.

Nel corso degli ultimi anni, però, si è registrato un significativo ampliamento del bagaglio funzionale di siffatto strumento, il quale si è progressivamente orientato verso il paradigma della sostenibilità. Come noto, quest'ultimo ha assunto in ambito agricolo, attraverso tutta la serie di interventi di *soft law* e di *hard law*, una notevole rilevanza inducendo, in chiave intergenerazionale, una profonda rimeditazione di ogni singola fase della filiera²⁰. Ciò ha indotto le aziende ad andare oltre i requisiti normativi e di compliance, arrivando ad identificare misure e pratiche virtuose come

parte integrante dei propri sistemi di business, necessari per creare valore nel lungo periodo. Si è, dunque, assistito ad un'evoluzione da una logica di "compliance" ad una logica di "performance", in cui la sostenibilità diviene elemento strategico per la competitività aziendale.

In tale direzione, pur esistendo già nel 1928 un *primo* standard biodinamico che collegava fertilità del suolo, biodiversità e salute umana²¹, la sostenibilità ha lasciato introdurre varie tipologie di certificazioni sul piano regolamentato²² e, soprattutto, sul piano volontario, attraverso vari schemi, volti ad integrare la sicurezza, l'ambiente²³ e la responsabilità sociale²⁴, trasformando gradualmente la certificazione in un vero strumento di sostenibilità integrata.

Ciò traspare ancor più nell'ultimo decennio, là dove la strategia *green* ha condotto alla predisposizione di

(²⁰) Sulla incidenza della sostenibilità nel settore agricolo si vedano I. Canfora, *Agenda 2030, agricoltura e alimentazione*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 25 e ss.; P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, ivi, p. 29 e ss.; L. Russo, *Il diritto agrario tra innovazione e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.* 2023, I, p. 464 e ss.; D. Bevilacqua, E. Chiti, *Green Deal. Come costruire una nuova europa*, Bologna, 2024; E. Chiti, *Oltre la disciplina dei mercati: la sostenibilità degli ecosistemi e la sua rilevanza nel "Green Deal" europeo*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2022, 2, p. 468; Id, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Riv. quadrim. dir. ambiente*, 2021, 3, p. 130 ss.; I. Canfora, *Sostenibilità sociale nella nuova Pac*, in *Riv. dir. agr.* 2022, I, p. 112. Ed ancora, A. Jannarelli, *Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 548, laddove definisce la sustainable agriculture «cuore delle politiche agricole», destinata a «guidare nelle scelte normative volte a dare contenuto nuovo al diritto agrario proiettato nel futuro prossimo»; S. Carmignani, *Sdgs e agricoltura. Una breve riflessione*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020, p. 211; S. Manservigi, *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell'Unione europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in G. Sgarbanti, P. Borghi, A. Germanò (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Convegno organizzato in onore del prof. Ettore Casadei, Bologna-Rovigo, 25-26 ottobre 2012, Milano, 2014, p. 175 ss.; F. Bruno, M. Benozzo, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, in G. Alpa (a cura di), *Collana temi di diritto privato*, 2003.

(²¹) Si tratta della certificazione Demeter che nacque nel 1927 ad opera di una cooperativa di agricoltori biodinamici di Berlino, per certificare i loro prodotti e difenderli da eventuali contraffazioni. Nel 1928 fu così istituito ufficialmente il marchio Demeter, che, come tale, fu la prima etichettatura ecologica per alimenti biologici. Nel 1961, fu registrato a Ginevra come marchio internazionale.

(²²) Cfr. Regolamento UE 2092/91 sull'agricoltura biologica (oggi Regolamento (UE) 2018/848) la prima codificazione a livello comunitario della produzione "eco-compatibile", riconoscendone il contributo alla protezione dell'ambiente.

(²³) In tal senso, si inseriscono le certificazioni Globalg A.P., Fairtrade, Rainforest Alliance.

(²⁴) Nel panorama volontario, la responsabilità sociale d'impresa è oggi presidiata da una costellazione di schemi che vanno oltre la semplice conformità legale, ponendo al centro la tutela dei diritti umani lungo l'intera filiera produttiva: lo SA8000 - in corso di revisione con la release 2025 - rimane il riferimento "storico" per il lavoro dignitoso: recepisce le Convenzioni OIL su orari, salari, divieto di lavoro minorile/forzato e, nella bozza 2025, introduce un sistema di gestione integrato che obbliga l'azienda a valutare rischi, impatti e aspettative delle parti interessate. A livello di *supply-chain*, la SMETA 7.0 di Sedex (metodologia aggiornata 2024) consente *audit* multilivello sui quattro pilastri lavoro, salute-sicurezza, ambiente ed etica commerciale, con un format condiviso fra retailer e buyer mondiali. In parallelo, l'amfori BSCI System - revisionato tra 2023 e 2024 - offre un programma di due diligence sociale basato su tredici aree di performance e prevede ora *audit* "semi-announced" per aumentare l'efficacia dei controlli onsite. Per i siti manifatturieri (tessile, calzature, merchandising) opera WRAP - *Worldwide Responsible Accredited Production*, che verifica annualmente l'aderenza ai dodici principi di legalità, salute-sicurezza e libertà di associazione, fungendo da passaporto etico verso i grandi brand. Infine, la B Corp Certification certifica l'intera organizzazione - non il singolo stabilimento - mediante il "B Impact Assessment" (minimo 80 punti) e, dal 2025, obbliga a target sociali e ambientali sempre più stringenti, rendendo trasparente il percorso di miglioramento pubblicato da B Lab. Questi schemi, pur diversi per perimetro e requisiti, convergono su tre funzioni chiave: 1) due-diligence dei diritti umani lungo la *supply-chain*; 2) valore reputazionale ed ESG rating verso investitori, retailer e consumatori; 3) strumento di miglioramento continuo grazie ad *audit* periodici, piani correttivi e trasparenza dei risultati.

sistemi di certificazione inquadrati in contesti normativi anche molto diversi e rispondenti a criteri eterogenei, concernenti il clima²⁵, l'acqua²⁶, il benessere animale²⁷, la biodiversità²⁸, l'economia circolare²⁹.

(²⁵) Si pensi alle certificazioni in tema di Carbon Footprint (o impronta di carbonio) che è un indicatore ambientale che misura la quantità di emissioni di gas serra generate da un prodotto, da un servizio, un'attività o un'organizzazione (CFP - ISO 14067: considera l'impatto in termini di emissioni di gas serra generate durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un evento. Una compensazione delle emissioni è spesso associata a tale attività, attraverso la realizzazione di progetti di riduzione di gas serra o l'acquisto di crediti di riduzione di gas serra. CFP - ISO 14064-1: serve a quantificare e rendicontare un Inventario delle emissioni di gas serra delle attività delle Organizzazioni al fine di dimostrare l'adozione di un approccio responsabile nei confronti dell'ambiente e una buona gestione dei gas serra e l'elaborazione di scenari di intervento per ridurre i gas serra). In Australia la medesima logica è istituzionalizzata dallo schema governativo Climate Active, aperto a qualunque settore e fondato su "misura-riduci-compensa-rendiconta"; il marchio "Climate Active Certified" è ottenibile per organizzazioni, prodotti, eventi e servizi Sul fronte della coerenza scientifica dei target opera la Science Based Targets initiative (SBTi), che valida – su criteri allineati all'Accordo di Parigi – gli obiettivi di riduzione 2030/2050 delle aziende e li rende pubblici in un Target Dashboard. Per attestare progressi lungo il percorso "net-zero", il *Carbon Trust Route to Net Zero Standard* verifica le curve di riduzione, valuta la strategia aziendale e conferisce livelli Step 1-3 fino alla piena neutralità A valle, la *Verified Carbon Standard* (VCS) di Verra certifica progetti che generano crediti di riduzione/rimozione (REDD+, energy efficiency, soil carbon, ecc.), garantendo integrità ambientale e tracciabilità nel mercato volontario del carbonio.

(²⁶) In tal senso, si veda la *Water Footprint* (WFP), ISO 14046, che riporta i consumi idrici diretti e indiretti attribuibili ad un prodotto/servizio lungo il ciclo di vita (LCA) o all'attività produttiva di un'organizzazione. Viene contemplato il consumo idrico complessivo di tutte le fasi della vita del prodotto/servizio (o dell'attività di un'organizzazione) a seconda dell'ambito di applicazione dello studio WFP. Oltre alla *Water Footprint* ISO 14046, esiste oggi un ventaglio di schemi volontari che permettono di attestare - con livelli di approfondimento diversi - la gestione sostenibile della risorsa acqua: ISO 46001:2019 - *Water Efficiency Management Systems*: introduce un vero e proprio sistema di gestione orientato al miglioramento continuo dell'efficienza idrica; l'organizzazione deve misurare tutte le fonti e gli usi d'acqua, fissare obiettivi di riduzione e sottoporsi a verifica di terza parte ogni anno; *AWS Standard v2.0 (Alliance for Water Stewardship)*: certifica il singolo sito produttivo su cinque fasi di "water stewardship" (impegno, comprensione del bacino, piano, attuazione, valutazione/comunicazione) e rilascia livelli *Bronze-Silver-Gold* in base ai risultati ambientali e sociali conseguiti con le comunità del territorio; *European Water Stewardship* (EWS): schema sviluppato dall'European Water Partnership che valuta governance, equilibrio quantitativo, qualità chimica/biologica e impatti ecosistemici, in coerenza con la politica UE sulla gestione efficiente delle risorse idriche; CDP Water Security: programma di disclosure che, pur non essendo un marchio di prodotto, assegna punteggi pubblici (A-D) sulla base delle informazioni rese dall'azienda su rischi idrici, *target* di riduzione e piani di adattamento; il *rating* incide sulle decisioni di investitori e *buyer* lungo la *supply-chain*. Questi schemi coprono, dunque, l'intero spettro della "water sustainability": dal calcolo dell'impronta idrica (ISO 14046) al miglioramento sistemico dell'efficienza interna (ISO 46001), fino alla gestione condivisa del bacino idrografico (AWS, EWS) e alla trasparenza verso i mercati finanziari (CDP).

(²⁷) Fra le certificazioni volontarie che qualificano le pratiche di benessere animale lungo la filiera, meritano menzione: lo standard GLOBAL.G.A.P. Animal Welfare add-on, obbligatorio per suini, pollame e tacchini nelle versioni IFA v6 dal 1° gennaio 2024, che integra ai requisiti di sicurezza alimentare parametri su densità di allevamento, arricchimenti ambientali, trasporto e macellazione umanitaria; il marchio *Certified Humane di Humane Farm Animal Care*, diffuso in Nord-America e Sud-America, che prevede criteri specie-specifici per stabulazione, alimentazione, analgesia e controlli in loco almeno annuali (aggiornato a gennaio 2025, v. Standard Bison); il programma RSPCA Assured, basato sulle welfare *standards* della *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals*, esteso dal 2024 anche all'acquacoltura (salmonidi) con prescrizioni su densità nei gabbioni, manipolazioni e abbattimento rapido; il *Welfare™-Welfare Quality* per bovini da latte, suini e avicoli, che applica dodici criteri scientifici (assenza di dolore, libertà di movimento, comportamento sociale, ecc.) valutati da auditor terzi e consente l'uso del logo "Welfare" sui prodotti confezionati; il recente *American Humane Certified - Pullet Standard* (maggio 2025), pensato per colmare il vuoto normativo nella fase di allevamento delle pollastre prima della deposizione, con misure su luce naturale, arricchimenti e densità massime. Questi schemi, pur differenti per origine geografica e perimetro specie-specifico, convergono su un approccio evidence-based che combina requisiti strutturali (spazio, ventilazione, arricchimenti), gestionali (formazione del personale, monitoraggio zoppie e mortalità) e comportamentali, sottoponendo l'operatore a audit periodici di terza parte e prevedendo, in caso di non conformità, sospensione o revoca immediata del certificato. L'adesione, sebbene volontaria, è diventata un vero passaporto commerciale verso retailer e brand che adottano criteri ESG stringenti e, al contempo, uno strumento di comunicazione trasparente verso consumatori sensibili al welfare animale.

(²⁸) Si veda TOGETHER 4 BIODIVERISTY, uno *standard* che offre un approccio integrato per aiutare le aziende a: gestire la biodiversità; misurarne l'impatto; migliorarne la gestione attraverso: analisi di indicatori, indici di valutazione, *rating* il quale misura la capacità dell'organizzazione di gestire e rendicontare il proprio impatto sulla biodiversità che allinea le performance aziendali agli *standard* internazionali di sostenibilità (ESRS e GRI). Ed ancora, tra le certificazioni volontarie nate con l'obiettivo primario di tutelare la biodiversità, si segnalano schemi che agiscono su filiere e *habitat* molto diversi, ma convergono tutti sulla protezione di ecosistemi e specie: *Rainforest Alliance Certification* che applica criteri obbligatori di conservazione di foreste, corridoi ecologici e fauna selvatica all'interno dei piani aziendali di gestione agricola, con audit che verificano anche il ripristino degli *habitat* degradati; *FairWild Standard 3.0* che dedica la certificazione alla raccolta sostenibile di piante, funghi e licheni spontanei, imponendo limiti di prelievo in base al tasso di rigenerazione naturale e piani di monitoraggio per specie minacciate; *ProTerra Standard v5.0*, nella filiera soia e cereali non-OGM introduce un intero capitolo sulla conservazione di *habitat* ad alto valore di biodiversità e sul divieto di conversione di foreste o aree ad "High

A tal riguardo, si pensi allo recente *standard* GO 2 FOOD SAVING (GO2FS), una certificazione volontaria di durata triennale - applicabile a organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensione, pubbliche o private, coinvolte in ogni fase della filiera agroalimentare, inclusi i servizi di ristorazione e le amministrazioni pubbliche - che mira a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari lungo l'intera filiera agroalimentare. Questo schema definisce i requisiti minimi di un sistema di gestione orientato all'ottimizzazione dei processi e delle risorse, con l'obiettivo di migliorare gli impatti ambientali, sociali ed economici legati alla produzione e al consumo di alimenti. L'adozione dello *standard* GO2FS comporta diversi vantaggi giacché consente alle organizzazioni di migliorare e ottimizzare i processi, gestire e minimizzare le perdite e gli sprechi alimentari, con una conseguente riduzione dei costi. Inoltre, permette di comunicare l'impegno nella lotta allo spreco alimentare, favorendo la diffusione di pratiche sostenibili e responsabili con un notevole impatto in termini di

sostenibilità ambientale, economica e sociale.

A sua volta, anche sul piano nazionale, il legislatore ha elaborato degli strumenti di matrice pubblicistica, accompagnati da apposite misure di promozione e sostegno, volti a valorizzare le produzioni particolarmente virtuose dal punto di vista della sostenibilità si pensi, ad esempio: al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)³⁰, che mira a migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, ridurre le emissioni nell'ambiente e assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale ed è costituito dall'insieme di requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli previsti dalle norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare.

Ed ancora, una particolare attenzione è stata assegnata all'introduzione di certificazioni legate alla sostenibilità etica e sociale nelle produzioni agroali-

Conservation Value" dopo il 2008; *Bonsucro Production Standard* (zucchero di canna): richiede mappatura degli ecosistemi sensibili, fasce tampone lungo i corsi d'acqua e piani per la fauna autoctona, ponendo soglie minime di copertura vegetale naturale nelle aziende certificate; *AWS Standard (Alliance for Water Stewardship)* e *Friend of the Sea* estendono il focus alla relazione tra uso dell'acqua e integrità degli ecosistemi acquatici: il primo obbliga l'azienda a valutare l'impatto sul bacino idrografico e a collaborare con gli attori locali, il secondo certifica pesca e acquacoltura solo se non danneggiano specie protette o habitat vulnerabili.

⁽²⁹⁾ Si pensi alla UNI/TS 11820, il cui risultato proposto è un valore numerico percentuale che attesta il livello di circolarità di un'organizzazione; alla serie ISO 59004 e dunque alla ISO 59010 *Circular economy, Guidance on the transition of business models and value*, alla ISO 59020 *Circular economy Measuring and assessing circularity performance networks*, ISO 59040, *Circular economy Product Circularity Data Sheet*; alla ISO 59014 *Environmental management and circular economy. Sustainability and traceability of secondary materials recovery Principles, requirements and guidance*. A livello di sistemi di gestione va citata la ISO 46001:2019 (*Water Efficiency Management*), che, pur nata per l'efficienza idrica, rientra a pieno titolo nella logica circolare perché obbliga l'azienda a ridurre, sostituire o riutilizzare la risorsa acqua mediante obiettivi, indicatori di prestazione e *audit* annuali di parte terza. Per attestare il contenuto di materiale riciclato lungo la filiera tessile è largamente adottato il *Global Recycle Standard* (GRS), promosso da *Textile Exchange*: richiede almeno il 20 % di materiale pre- o post-consumo, garantisce tracciabilità "end-to-end", restrizioni chimiche e criteri sociali, con sorveglianza annuale sull'intero processo produttivo. In Italia opera in parallelo la certificazione *ReMade in Italy*, che verifica percentuale di riciclato e sottoprodotti in molteplici settori ed è espressamente riconosciuta nei Criteri Ambientali Minimi per gli appalti pubblici, configurandosi come leva di "circular procurement". Ed ancora, in tale direzione si pone la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) *Environmental Product Declaration* (EPD) che è una certificazione che descrive le prestazioni ambientali legate al Ciclo di Vita dei prodotti o servizi, in accordo con lo Standard Internazionale ISO 14025. La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA) è una valutazione che viene effettuata sulla base delle norme della serie ISO 14040 e ISO 14044. In tale direzione, le certificazioni volontarie in chiave economia circolare si stanno articolando su quattro funzioni principali: design circolare (*C2C Certified Circularity*); misurazione e reporting (ISO 59020); gestione di sistema e risorse (ISO 46001 e, più in generale, gli MSS che integrano i principi ISO 59004/59010); verifica di filiera e contenuto riciclato (GRS, *ReMade*, oltre a schemi settoriali analoghi nei metalli, nelle plastiche e nei materiali da costruzione).

⁽³⁰⁾ Istituito dall'art. 224-bis, della legge 18 luglio 2020, n. 77172, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020) e disciplinato dal D.M. 2 agosto 2022 (GU n. 279/2022), lo SQNBA configura, per l'Italia, uno schema volontario di certificazione accreditata che mira a valorizzare allevamenti e filiere zootecniche aventi requisiti di welfare superiori agli obblighi UE. Il percorso, gestito sotto accreditamento ISO/IEC 17065, prevede: quattro macro-aree valutative - benessere, biosicurezza, uso prudente del farmaco, tutela ambientale - elaborate dal Comitato Tecnico-Scientifico per il Benessere Animale; disciplinari tecnici specie-e-metodo (suini all'aperto; bovini da latte in stalla; bovini da carne stallino; bovini familiari; bovini al pascolo) approvati con D.I. 23 ottobre 2024 e integrabili con ulteriori specie in futuro - audit iniziale e sorveglianza annuale da parte di organismi iscritti all'elenco MASAF; utilizzo della piattaforma ClassyFarm per l'analisi del rischio e la verifica dei dati di allevamento. La certificazione consente di apporre in etichetta il logo nazionale "Benessere Animale - SQNBA", facilita l'accesso alle premialità Pac 2023-2027 (Ecoschema 1, livello 2) e si pone come requisito preferenziale nei capitolati della GDO e nei bandi pubblici orientati a criteri ESG.

mentari³¹, la quale nasce dalla crescente domanda dei consumatori europei per prodotti ottenuti rispettando diritti fondamentali e dignità del lavoro. Sul piano nazionale, la valorizzazione delle buone pratiche a tutela del lavoro nella filiera agroalimentare trova una peculiare attuazione attraverso l'adesione volontaria delle imprese agricole che, però, soddisfino determinati requisiti³² alla "Rete di lavoro agricolo di qualità", istituita ai sensi del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116, art. 6, e modificata dalla l. 29 ottobre 2016, n. 199.

Come ben rimarcato in dottrina³³, l'introduzione della normativa, al di là del vantaggio immediato, per le imprese agricole di potersi giovare dell'esonero dall'attività di vigilanza INPS e INAIL nonché, in alcune Regioni, di godere di una condizione di premialità per l'accesso al finanziamento degli interventi nel settore agricolo, potrebbe rilevare dei rapporti di filiera là dove la GDO si impegnasse ad acquistare prodotti esclusivamente da imprese che rispettino i parametri del lavoro legale, qualificati mediante iscrizione negli elenchi delle imprese aderenti alla Rete.

Sembra evidente, dunque, che la funzione ultima di queste certificazioni sia quella di conformare tutta la filiera e rappresentare al consumatore che il prodotto, alla fine, è sostenibile; tutti i soggetti di quella filiera, infatti, si allineano alle finalità che il mercato o la GDO

richiede e affidano al "momento contrattuale" di rendere giuridicamente cogenti gli impegni di sostenibilità attribuendo, in tal modo, agli *standard* privati un'efficacia vincolante.

In tale direzione, il contratto diventa il veicolo giuridico, che diffonde la cultura della certificazione lungo la filiera attraverso l'inserimento di apposite clausole e diventa, in ipotesi di violazione di queste ultime, ragione per escutere l'eventuale clausola penale inserita o per esperire eventuali azioni risolutive e/o risarcitorie.

4.- Certificazioni private tra funzione pubblica "appaltata" ad organismi privati e "certezza pubblica derivata".

La certificazione si è consolidata come uno degli strumenti centrali attraverso cui si persegue la strategia di sostenibilità, trasformando obiettivi programmatici in standard misurabili e sistemi di controllo diffusi; tuttavia, sul piano applicativo notevoli sono le criticità che vanno emergendo.

In primo luogo, non sembra potersi sottacere che, nel corso del tempo, si sia assistito al graduale e inarrestabile aumento delle certificazioni private, fenomeno che si inquadra nel più generale graduale mutamento delle funzioni esercitate da parte dell'autorità pubbli-

(³¹) L'attenzione pubblica verso forme di certificazioni etiche emerge anche nei mercati extra-UE, tramite i meccanismi disposti dal Regolamento (UE) 2023/1115 e dalla Direttiva 2024/1760/UE (comunemente definita Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDD): il primo che prevede le dichiarazioni del rispetto di dovuta diligenza, relativa alla provenienza di alcuni prodotti da terreni non oggetto di deforestazione nonché il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui i diritti umani protetti a livello internazionale e i diritti dei lavoratori, rispetto alla legislazione pertinente del Paese di produzione; la seconda che - anche se in parte riformata dal recentissimo pacchetto omnibus tendente tra l'altro ad una sua semplificazione - introduce un particolare obbligo di controllo del rispetto di uno standard di sostenibilità lungo le catene di fornitura globale, influenzando sulle relazioni commerciali per le imprese europee che coinvolgono fornitori di materie prime in paesi in via di sviluppo.

(³²) Istituita presso l'INPS dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116), la Rete è aperta alle imprese agricole di cui all'art. 2135 cod.civ. L'iscrizione - richiesta esclusivamente in via telematica - è subordinata alla dichiarazione e alla successiva verifica da parte della Cabina di regia (composta da INPS, Ministeri del Lavoro, Agricoltura, Economia, Regioni, OO.SS. e organizzazioni datoriali) dei seguenti requisiti di "affidabilità" (art. 6, co. 2): assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e IVA; assenza, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia lavoristica o fiscale; regolarità contributiva (DURC positivo) e assicurativa INAIL. La Cabina di regia deve pronunciarsi entro 30 giorni dall'istanza (co. 3); in caso di esito favorevole, l'impresa viene iscritta nell'elenco pubblico e ottiene il "certificato di qualità" (co. 4). Tale attestato non comporta agevolazioni fiscali o contributive, ma consente, in via di principio, l'esclusione dai controlli ispettivi ordinari, ferma restando la possibilità di verifiche mirate su segnalazione o per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (co. 5). Il meccanismo si inquadra fra le "azioni positive di contrasto" al caporalato e al lavoro irregolare nel settore primario, puntando alla prevenzione ex ante più che alla repressione ex post. Considerati i limitati oneri procedurali e i benefici potenziali - razionalizzazione delle ispezioni e incentivo alla compliance - la proposta è di estendere il modello ad altri comparti produttivi, indirizzando i controlli verso contesti a maggior rischio e stimolando, al contempo, una più ampia cultura della legalità (cfr. relazioni ispettive MLPS 2023; INPS circ. n. 139/2016).

(³³) Si veda I. Canfora, *La filiera agroalimentare "etica" e le certificazioni per la tutela del lavoro e dei diritti umani*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit. p. 746

ca³⁴ - garantire certezza giuridica, attestare la conformità a norme di legge e tutelare l'interesse generale - le quali sono state ridefinite alla luce di istanze di semplificazione, di contenimento della spesa e di adeguamento alla crescente complessità tecnico-produttiva dei mercati globali. La globalizzazione ha innalzato, infatti, la complessità delle *supply chain*³⁵, rendendo impraticabile un controllo pubblico capillare: le aziende esportano in decine di Paesi, si riforniscono su più continenti e devono dimostrare ai buyer, spesso prima ancora che agli Stati, il rispetto di requisiti tecnici, ambientali, sociali che cambiano da un mercato all'altro.

L'accelerazione dei traffici internazionali, l'industrializzazione di massa e il bisogno di ridurre le rigidità burocratiche hanno, dunque, condotto alla legittimazione, riconosciuta a soggetti privati, di rilasciare certificazioni su caratteristiche "reali" dei prodotti o dei sistemi di gestione; caratteristiche che non sono definite a priori dal diritto, bensì sorgono dal mercato, dall'evoluzione tecnologica, dalle attese della società civile e - in epoca più recente - dall'agenda globale della sostenibilità.

La certificazione privata diventa un "passaporto" competitivo essenziale, un elemento negoziale richiesto sia nei contratti business-to-business sia nelle gare pubbliche, dove bandi e capitolati premiano, o addirittura impongono, l'adozione di specifici schemi ISO, EMAS, FSSC 22000 o EN 14065.

Di pari passo, la digitalizzazione³⁶ amplifica la diffusione dello strumento, riducendo i costi di verifica e aumentando trasparenza e tracciabilità: il certificato non è più un documento cartaceo da esibire a campione, ma un metadato costantemente aggiornato, consultabile in tempo reale da consumatore, retailer e autorità.

Questa transizione segna, però, un primo, decisivo spartiacque: non è più il potere pubblico a detenere in via esclusiva il monopolio della "certezza", ma si afferma un sistema plurale di istituzionalizzazione della fiducia, in cui la credibilità è costruita da organismi privati accreditati, capaci di offrire servizi di verifica rapidi, tecnicamente sofisticati e transnazionalmente riconosciuti, in sintonia con la velocità delle catene di approvvigionamento e con l'orizzonte *just-in-time* della logistica moderna.

Il moltiplicarsi di *standard* internazionali colma i "vuoti" lasciati dall'azione pubblica sia nei campi in cui la regolazione statale resta minima sia in quelli dove la legge fissa soltanto cornici generali, demandando l'individuazione di requisiti tecnici a entità specializzate.

La certificazione da strumento pubblico si trasforma, gradualmente, in strumento di *private ordering*: non è più lo Stato, in via esclusiva, a vigilare sulla conformità, bensì l'acquirente a esigere *standard* prestazionali aggiuntivi rispetto alla legge. Così nascono network di accreditamento multilivello: da un lato organismi nazionali o sovranazionali (es. Accredia in Italia,

(³⁴) Negli ultimi trent'anni, le funzioni tradizionali dell'autorità pubblica - garantire certezza del diritto, attestare la conformità alle norme e tutelare l'interesse generale - si sono progressivamente riconfigurate alla luce di tre spinte convergenti: semplificazione procedurale e contenimento della spesa pubblica mediante l'adozione di moduli di "silenzio-assenso", di autocertificazione e di poteri di controllo *ex post* che riduce i costi di transazione sia per l'amministrazione sia per gli operatori; trasferimento di compiti tecnici a soggetti esterni giacché la crescente complessità dei mercati globali ha favorito l'affidamento di attività di accreditamento, ispezione e certificazione a organismi indipendenti, spesso sotto supervisione pubblica, secondo modelli di "regolazione per standard" e di "private enforcement"; affermarsi di logiche di *risk-based regulation* e risultato: l'obiettivo non è più il controllo *ex ante* di ogni atto, ma la verifica dell'efficacia complessiva delle misure, con priorità assegnata ai settori a più elevata esposizione a rischio economico-sociale o ambientale.

(³⁵) F. Albisinni, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in *Riv. della regolazione dei mercati*, 1, 2018, p. 17 e ss.

(³⁶) Sul ruolo dell'innovazione nel settore agroalimentare R. Sajja, *L'innovazione tra diritto dell'agricoltura e regole del cibo*, Milano, 2024, p. 203 e ss.; P. Lattanzi, *L'agricoltura di precisione: fisionomia, quadro strategico di riferimento e implicazioni giuridiche*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2024, fasc. 2; Ead, *L'agricoltura di fronte alla sfida della digitalizzazione. Opportunità e rischi di una nuova rivoluzione*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 555; M. Ferrari, *Digitalizzazione e strutture agricole*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, quaderno 1-2023; Id, *Le imprese alimentari e la digitalizzazione*, in I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 277 e ss.; A. Germanò, E. Rook Basile, *Agricoltura e scienza biotecnologica, diritti proprietari ed ambiente: verso un nuovo ordinamento giuridico*, in AA.VV., *La disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologica. Studi di diritto italiano e straniero*, Milano, 2002. Ed ancora, si veda F. Albisinni, *Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell'innovazione*, in *Rivista di BioDiritto*, n. 2/2020, p. 25 e ss.; Id, *La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale*, in *Riv. dir. al.*, 2009, fasc.4, p. 1 e ss., il quale sottolinea che «il rapporto tra l'innovazione tecnologica e l'innovazione giuridica costituisce non da oggi dimensione centrale e qualificante, che induce a declinare all'interno di questo rapporto le letture dei singoli istituti, siano essi di recente o risalente posizione, all'interno di un processo connotato insieme da una progressiva e crescente centralizzazione regolatoria e da una continua (talvolta tumultuosa) innovazione».

European Cooperation for Accreditation in Europa, IAF a livello globale) che sorvegliano i certificatori; dall'altro, imprese che incorporano la certificazione nei propri modelli di *procurement*, imponendo ai fornitori schemi uniformi per ridurre le asimmetrie informative e migliorare la gestione del rischio reputazionale.

In tale direzione, se per un verso, il ricorso a *standard* privati porta con sé i vantaggi della provenienza «dal basso», che consente il ricorso all'*expertise* degli operatori e una maggiore flessibilità; un'allocazione di costi minori in capo ai pubblici poteri; l'incentivazione di regole adeguate e proporzionali alle esigenze, per altro verso, determinano, potenziali conflitti di interesse, carenze in ordine alla trasparenza nonché una

mancata o ridotta legittimazione democratica. A tal riguardo, infatti, il panorama attuale lascerebbe quasi avvertire la sensazione di una «destatalizzazione del diritto»³⁷, una sorta di «resa» della sovranità giuridica, che abdica alle sue prerogative in favore di una *governance* privata, una «piramide rovesciata»³⁸ nella quale sono i dati scientifici, gli indicatori economici e le regole tecniche elaborate dai privati a dettare legge; una colonizzazione del diritto da parte della tecnica, in cui gli indicatori e le certificazioni non descrivono semplicemente ciò che è giusto o conforme, ma sembrerebbero definire i modelli stessi della giustizia e della conformità³⁹.

Al di là delle questioni ermeneutiche correlate, concer-

⁽³⁷⁾ F. Albisinni, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, cit., p. 23, richiamando A. Moscarini, *Le fonti dei privati*, in *Giur. Cost.*, 2010, 1895; Ead, *L'accreditamento nel Regolamento ce n. 765/2008 e le "Fonti" di produzione privata*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, fasc. 1, 2012, p. 23. Ed ancora si veda A. Maltoni, *Il conferimento di potestà pubbliche ai privati*, Torino, 2005, p. 320 ss.

⁽³⁸⁾ L'espressione è riconducibile a A. Ruggeri, *Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19*, in www.giurcost.it, 2020, p. 684 ss.

⁽³⁹⁾ La letteratura più critica coglie, nel paradigma della globalizzazione, l'affermarsi di una regolazione «dal basso» - la celebre *piramide alla rovescia* - alimentata da evidenze scientifiche, dinamiche di mercato e *standard* tecnici: un modello di *governance* di matrice neoliberale che, dietro la retorica *soft*, finisce per assecondare gli interessi economicamente più forti, incidendo in modo «duro» su diritti e libertà fondamentali (B. Pastore, *La figura del giurista al tempo del "post-pensiero"*, in *Europa e diritto privato*, 2020, p. 423 ss.; G. Serges, *Norme "tecniche" e norme ideologiche. Una riflessione sulle regole dell'austerità e sull'articolo 81 della Costituzione*, in G. Grasso (a cura di) *Il Governo tra tecnica e politica*, Napoli, 2016, p. 278.). Emblematici, in questo senso, sono i settori dell'immigrazione e della sicurezza urbana, dove circolari e direttive amministrative hanno spesso delimitato o compresso prerogative costituzionali (M. D'Amico, *Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 53 ss.) Analogo protagonismo regolativo si ritrova nel biodiritto - procreazione medicalmente assistita, fine vita, interruzione di gravidanza - dove linee guida ministeriali e raccomandazioni tecniche, spesso in contrasto con norme di legge o con pronunce della Corte costituzionale, impongono continui aggiornamenti e producono un ruolo sempre più «nomopoietico» tanto per l'amministrazione quanto per il giudice (R. Bin, *Il giudice, tra Costituzione e biodiritto*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, Napoli, 2021, vol. I, p. 441 ss.; L. Poli, *Il diritto internazionale come "motore" del biodiritto e l'emersione di un "biodiritto internazionale"*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2/2019, p. 287 ss.; A. D'Aloia, *Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 1/2016, p. 105 ss.) Il medesimo scenario si è riproposto durante la pandemia: circolari del Ministero dell'interno, FAQ pubblicate sui siti istituzionali e, sul versante sanitario, indicazioni ministeriali come la controversa «vigile attesa» per i pazienti Covid, il cui valore vincolante è stato posto in discussione dinanzi ai giudici amministrativi (E. D'Orlando, F. Nassuato, *Linee guida e sistema delle fonti: un'ipotesi ricostruttiva*, in *Corti supreme e salute*, 2021, p. 55 ss.). In tutti i sopra menzionati esempi, la *soft law* si rivela un dispositivo capace di aggirare la classica riserva di legge, orientando in modo incisivo settori coperti da garanzie costituzionali (artt. 10, 13, 24, 111 Cost.) e spostando il baricentro del potere normativo da Parlamento e Governo verso una fitta trama di atti sub-primari, raccomandazioni e prassi amministrative. Il confronto più acceso degli ultimi anni si è sviluppato attorno alla natura e agli effetti delle linee guida adottate dall'ANAC: un terreno che ha coinvolto in modo diretto anche la dottrina amministrativistica, in genere orientata a una lettura descrittiva - talvolta persino giustificatoria - di tali strumenti (G. della Cananea, *Autorità indipendenti?*, in *Diritto amministrativo e società civile*, Vol 1, *Studi introduttivi*, Bologna, 2018, 199 ss.). Il ricorso massiccio alla *soft law* da parte delle autorità indipendenti riflette l'esigenza di governare ambiti caratterizzati da rapida evoluzione tecnica e forte volatilità dei mercati. Tuttavia, secondo alcuni, l'Autorità - come «architetto della virtù» anticorruzione - avrebbe finito per depolitizzare scelte di policy mediante atti che, pur presentati come tecnici, incidono pesantemente sull'allocazione delle risorse pubbliche. Da qui, il sospetto che la costruzione di un sapere tecnico funzioni come leva per rafforzare una relazione di potere priva di un adeguato contrappeso legislativo. *Standard* tecnici e indicatori - compresi ranking universitari, certificazioni ISO o *rating* anticorruzione - sostituirebbero gradualmente la tradizionale sovranità politico-giuridica con dispositivi disciplinari che normalizzano i soggetti allineandoli agli interessi dominanti. Di fronte a questo scenario, la questione centrale per il giurista resta il rapporto con il principio di legalità. Una parte della dottrina suggerisce di riconsiderare le «matrici» della legalità in senso plurale (formale, sostanziale, procedurale, per indirizzo), mentre altre voci, richiamandosi a Luhmann, difendono le norme interne come strumenti di riduzione della complessità che trasformano il pericolo in rischio regolato (A. Benedetti, *Certezza pubblica e "certezze" private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit.; A. Romano Tassone, *Amministrazione pubblica e produzione di certezza: problemi attuali e spunti ricostruttivi*, in *Dir. amm.*, 2005, p. 867 ss.)

nenti il superamento della grande dicotomia tra pubblico e privato⁴⁰ nonché la relazione, concorrente confligente, tra norma giuridica e norma tecnica⁴¹, la problematica assume rilevanza in virtù dei possibili effetti giuridici che il rilascio di siffatte certificazioni possano avere nei diversi rapporti connessi a queste ultime.

Ed infatti, la richiesta di una certificazione di qualità produce effetti giuridici di rilievo sotto tre profili principali⁴²: determinazione dell'oggetto contrattuale ossia l'obbligo di presentare la certificazione precisa in modo puntuale le caratteristiche tecniche del bene o servizio giacché il fornitore deve garantire che prodotti, processi, personale e organizzazione rispecchino costantemente i requisiti indicati dallo schema certificativo; parametro di diligenza nell'esecuzione poiché il modello organizzativo-produttivo descritto nella certificazione diventa lo *standard* con cui valutare la correttezza

esecuzione della prestazione. Il fornitore, di conseguenza, potrà essere ritenuto inadempiente se si discosta dal livello qualitativo convenuto, a prescindere da valutazioni soggettive di colpa. Infine, integrazione e completamento del contratto poiché il richiamo allo schema certificativo - e, attraverso di esso, ai manuali qualità e alle norme tecniche di riferimento - inserisce nel rapporto un complesso di regole organizzative, di sicurezza e di controllo. Tali regole operano come condizioni implicite o, comunque, come usi negoziali che concorrono a colmare lacune contrattuali e a precisare le obbligazioni del fornitore.

La certificazione non è, dunque, un mero attestato formale: essa si trasforma in un vero e proprio meccanismo contrattuale che definisce l'oggetto, eleva lo *standard* di diligenza e integra la disciplina del rapporto, rafforzando la tutela dell'acquirente e la certezza degli

(⁴⁰) Si vedano A. Zoppini, *Il diritto civile e i suoi confini*, Bologna, 2020, *passim*; B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato*, Bologna, 2020, p.7. La spinta propulsiva alla demarcazione sovviene dal lungo e persistente impulso della proprietà e della libertà, nonché dal riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza del singolo individuo; ha trovato humus fecondo nella rivendicazione della società civile di differenziarsi e distaccarsi da uno Stato, che desiderava edificarsi secondo «le leggi della libertà» (I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, 1797, in N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu (a cura di), trad. it. di G. Solari, G. Vidari, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, 1965, p. 505). Si veda F. Pistelli (a cura di), *Diritto pubblico e diritto privato. La grande dicotomia di ieri e di oggi*, in *Persona e mercato*, 1/2023 *passim*.

(⁴¹) Una lettura oggi largamente condivisa individua, nel contesto della globalizzazione e della crescente tecnicizzazione della società, l'ascesa di fonti regolative diverse dalla legge e dal regolamento. Tale fenomeno è indizio di una crisi dell'idea classica di legalità e muove la dottrina a interrogarsi sui possibili antidoti al dilatarsi di un "potere extra-sovrano" (M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, p. 147 e ss.): tra questi, il ricorso a garanzie procedurali e il controllo giurisdizionale. In questa prospettiva, la "norma tecnica" è innanzitutto intesa come normativa settoriale di dettaglio che specifica modalità applicative di precetti generali. Dall'ambiente ai contratti pubblici (Cfr. M. Cecchetti, *Note introduttive allo studio delle normative tecniche nel sistema delle fonti a tutela dell'ambiente*, in *Osservatorio sulle fonti*, Torino 1996; Id., *La produzione pubblica del diritto dell'ambiente: tra expertise tecnico-scientifica, democrazia e responsabilità politica*, in *DPCE online*, 2020, p. 3339 ss.), dal digitale alla sanità (come mostrato dall'emergenza Covid-19, si veda A. Iannuzzi, *Leggi "science driven" e Covid-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di emergenza sanitaria*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2020, p. 119 ss.), il proliferare di tali regole ha posto nuovi problemi: dal ricorso, talora ambiguo, alla soft law, fino alle ricadute sul diritto d'accesso alla giustizia costituzionalmente protetto (C. Mancuso, *La giustizia di fronte all'emergenza: il rinnovato ruolo del soft law*, in www.judicium.it, 30 giugno 2020). A un livello più teorico, la nozione di regola tecnica richiama la distinzione kantiana fra imperativi ipotetici e categorici (G. Gometz, *Le regole tecniche. Una guida refutabile*, Pisa, 2008): si tratta di prescrizioni che indicano il mezzo da seguire per raggiungere un fine («se vuoi Y, devi fare X»). Qui la regola tecnica si distingue dalle tecniche e da quelle puramente attuative, ricollegandosi alla riflessione di Crisafulli sulle norme fondate su leggi naturali, diverse dalle attuali prescrizioni giuridiche di matrice economica (V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, 1970, p. 8-9). Queste divergenze concettuali si riflettono sugli approcci disciplinari. Una parte della dottrina costituzionalistica (G. Azzariti, *Tecnica, politica, Costituzione. Perché non solo la politica ma anche la tecnica deve essere limitata dalla Costituzione*, in G. Grasso (a cura di) *Il Governo tra tecnica e politica*, cit., p. 119), rilevando il nesso sapere/potere, legge soft law e norme tecniche come sintomi di una più ampia crisi del diritto quale strumento di veridizione del potere e pone l'accento sull'affermazione di ideologie - in primis quella neoliberale dell'effettività - che mettono in ombra il paradigma kelseniano della validità. Altre voci, soprattutto in ambito amministrativistico (M. Ramajoli, *Soft law e ordinamento amministrativo*, in *Dir. amm.*, 2017, p. 147 ss.; F. Fracchia, M. Occhiena, *Le norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti*, Napoli, 2020), adottano, invece, un'ottica maggiormente funzionale: la soft law, nata nel diritto internazionale e societario, è vista come risposta alla complessità e come meccanismo di riduzione dell'incertezza, in linea con l'analisi luhmanniana dei sistemi complessi. In entrambi i casi, tuttavia, si giunge a una conclusione convergente: la norma tecnica, specie quando etichettata come tale, può velare la propria dimensione ideologica e divenire strumento privilegiato per orientare i mercati secondo la logica dell'"economia sociale di mercato" (G. Serges, *Norme "tecniche" e norme ideologiche. Una riflessione sulle regole dell'austerità e sull'articolo 81 della Costituzione*, in G. Grasso (a cura di) *Il Governo tra tecnica e politica*, cit., p. 278.), segnando così il passaggio da un controllo legislativo formale a una regolazione fondata su standard flessibili e potenzialmente contestabili.

scambi.

A tal riguardo, non sembra potersi sottacere che la certificazione di sostenibilità per sua intrinseca funzione è idonea a generare un legittimo affidamento nella rispondenza di quel processo o prodotto a determinati requisiti sia da parte dei consumatori sia nell'ambito dei rapporti di filiera e in ciò si rinviene, altresì, la giustificazione dei maggiori costi sopportati da parte degli operatori⁴³. In tal guisa, l'eventuale non conformità del certificato⁴⁴ potrebbe generare profili di responsabilità, che potrebbero determinare un vero e proprio effetto domino fatto di azioni di risarcimento e di successiva rivalsa⁴⁵.

Tra l'altro, non si può non rilevare come l'ente accreditatore non potrebbe rinvenire un esimente nella circostanza che la certificazione sia rimessa alla sola volontà delle parti giacché, diversamente da come

potrebbe in *prima face* apparire, a ben riflettere, anche le certificazioni volontarie troverebbero la propria legittimazione nel potere pubblico, seppur espresso in via mediata, attraverso la procedura regolamentata, che conduce l'organismo certificatore ad ottenere, presso l'ente pubblico a ciò preposto, l'accreditamento⁴⁶.

In tal senso, il ruolo dell'autorità pubblica non scompare ma si trasforma: da monopolista del potere certificativo a regolatore-garante che accredita, controlla o riconosce gli organismi privati, delegando loro l'operatività e concentrandosi sulle funzioni di vigilanza sistemica⁴⁷.

In questa dinamica, il contratto stipulato tra l'odc e l'operatore della filiera, volto a porre in essere l'*iter* di certificazione e giungere al rilascio del certificato di conformità, avendo a sua volta alla base l'ulteriore rapporto tra l'odc e Accredia - sulla cui natura⁴⁸, tra

⁽⁴³⁾ G. Torre, *La disciplina delle certificazioni di sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la comunicazione business to consumer*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2023, p. 573 e ss.

⁽⁴⁴⁾ Per un'analisi approfondita delle responsabilità gravanti sull'impresa che utilizza una certificazione non veritiera, E. Bivona, *Certificazioni di qualità e responsabilità dell'impresa*, Catania, 2008; F. Ciccariello, *La circolazione del prodotto certificato*, Napoli, 2009; E. Bellisario, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit. p. 1017 la quale evidenzia che nella prassi sinora osservata, tale rischio può aumentare a causa: a) di un'insufficiente indipendenza e separazione tra soggetti certificati, organismi di certificazione e organi che certificano i certificatori, dovuta alla regola vigente secondo cui «il controllato seleziona e remunera il controllore», con il conseguente pericolo di conflitti di interesse; b) del consolidarsi, nella realtà operativa, di un regime di sostanziale irresponsabilità degli organismi di certificazione verso i terzi, che subiscono danni per aver confidato in attestazioni inesatte o mendaci. Tali criticità possono compromettere il corretto ed efficiente funzionamento del sistema, riducendo la certificazione a mero strumento promozionale, incapace di realizzare le finalità che la normativa di riferimento dichiara di perseguire. Da qui l'esigenza di individuare meccanismi che, anche in assenza di interventi legislativi rafforzativi, permettano una tutela più efficace del mercato e dei consumatori, facendo leva su un uso più accorto degli strumenti già oggi disponibili all'interprete.

⁽⁴⁵⁾ E. Bivona, *Le certificazioni di qualità: vizi del prodotto e responsabilità dell'ente certificatore*, in *Contratto/impresa*, 2006, p. 1362 ss.

⁽⁴⁶⁾ F. Albisni, *Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?* in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2011, p. 8, A. Germanò, *Sugli Organismi di controllo*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2018, p. 65 ss.; id., *I controlli sui prodotti agroalimentari*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 615 ss.; E. Bellisario, *La responsabilità degli organismi di certificazione della qualità*, cit. p. 1017 la quale pone l'attenzione sulla circostanza che il soggetto certificatore è un operatore professionale altamente qualificato nel campo della certificazione di qualità, incaricato non solo di valutare ma anche di garantire (considerando n. 8 del regolamento n. 765/2008/CE) la conformità alle norme applicabili. La portata giuridica di tale qualifica si manifesta su due piani: da un lato, rispetto all'impresa certificata, in virtù degli obblighi derivanti dal contratto e dalle sue fonti integrative; dall'altro, nei confronti del mercato, attraverso gli effetti legati all'uso di una certificazione veridica e al corredo di rimedi e sanzioni (anche penali) previsti per l'impresa che diffonda un'attestazione infedele. Come sottolinea l'A., la certificazione veicola un'informazione destinata non solo all'azienda richiedente, ma anche a una platea potenzialmente illimitata di destinatari: autorità pubbliche, stakeholder, concorrenti e consumatori. Sono quindi coinvolti diritti fondamentali (salute, sicurezza, libertà di scelta) e l'interesse pubblico alla trasparenza del mercato, all'affidabilità degli scambi e alla leale concorrenza. In tal guisa, pur restando, secondo l'A., di matrice privatistica, l'attività di certificazione assume rilievo pubblico: essa supporta le funzioni di vigilanza delle autorità e il regolare funzionamento dei mercati, favorendo la libera circolazione delle merci, la competitività delle imprese, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In pratica, il certificatore presta un servizio non soltanto all'impresa committente, ma all'intero mercato. I suoi doveri – primo fra tutti il rifiuto o il ritiro della certificazione in caso di non conformità – si inseriscono in un "sistema globale" di natura ordinamentale che lo obbliga al rispetto delle norme-precetto inerenti alla funzione. La loro violazione comporta una responsabilità *erga omnes*.

⁽⁴⁷⁾ A. Germanò, *Sugli Organismi di controllo*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2018, p. 65 ss.; Id., *I controlli sui prodotti agroalimentari*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 615 ss., il quale sottolinea che il soggetto privato «è investito della funzione di dare certezza pubblica della conformità dell'attività degli operatori ai relativi disciplinari», pertanto «un dato soggetto privato viene "rivestito" di sostanziale potestà pubblica, sicché gli atti da esso adottati hanno natura amministrativa sottoposti ad impugnazione per gli stessi vizi degli atti della Pubblica Amministrazione».

⁽⁴⁸⁾ La giurisprudenza amministrativa ha costantemente rivendicato la propria competenza a conoscere delle controversie originate dai provvedimenti adottati dagli organismi di certificazione di natura privata nei confronti delle imprese assoggettate al loro controllo.

l'altro, sia dottrina che giurisprudenza hanno aperto un lungo dibattito, ancora oggi, non del tutto sopito - conseguirebbe proprio dal collegamento funzionale a quest'ultimo, la sua "derivata certezza pubblica"⁴⁹, con tutte le possibili conseguenze sul piano patologico.

Ed infatti, sul presupposto che «la certezza pubblica è creata dall'atto, non dal segno o dal documento espressivi sì che questi ultimi, se confezionati o redatti da soggetti privi di potere certativo - per esempio, privati - non hanno la forza di creare alcuna certezza

pubblica», è solamente nel nesso causale esistente tra i due rapporti che la certificazione privata riassume, in una sorta di "simul stabunt, simul cadent" la propria funzione di bene pubblico.

5.- Funzione dei nuovi interventi legislativi dalla valorizzazione locale alla sostenibilità

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è eviden-

Emblematica, in proposito, è Cass., Sez. I civ., 10 gennaio 2008, n. 355, che – soffermandosi sull'attività di verifica del rispetto dei disciplinari DOP – ha rilevato che le attività svolte da soggetti privati, quali sono il Consorzio per la tutela del formaggio "Grana Padano" e la società di Certificazione della qualità alimentare, per le certificazioni di conformità del prodotto e per i controlli volti a prevenire abusi rispetto alle prescrizioni del regolamento CE n. 2081 del 1992, in quanto rientranti nei compiti essenziali dello Stato in materia di alimentazione e, quindi, nell'ambito dei servizi economici di carattere generale, sono riconducibili all'esercizio privato di pubbliche funzioni e, cioè, ad attività di diritto pubblico, per le quali si è fuori dall'ambito di applicazione della normativa antitrust, la quale presuppone, ai sensi dell'art. 8 primo comma della legge n. 287 del 1990, che l'abuso di posizione dominante o le intese restrittive della concorrenza avvengano nello svolgimento dell'attività di impresa. Tuttavia, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato, indipendentemente dallo statuto giuridico e dalle modalità di finanziamento, l'esenzione prevista dal secondo comma dell'art. 8 per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, opera «limitatamente a tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati». Pertanto, qualora le già menzionate attività svolte da soggetti privati, pur se autoritative, deviano dallo scopo istituzionale per cui quelle pubbliche funzioni sono state conferite, viene meno il nesso funzionale con il carattere non economico dell'attività realizzata, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito dell'attività di impresa, con conseguente applicazione della disciplina a tutela della concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990. In tale direzione, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, conoscere della controversia promossa da un produttore del formaggio "Grana Padano" per chiedere la declaratoria di nullità, poiché la loro opera risponde a una «missione d'interesse generale rientrante nei compiti essenziali dello Stato in materia di tutela dell'alimentazione». Da ciò deriva che le operazioni di ispezione e certificazione di conformità alla D.O.P., l'attestazione tramite apposizione del marchio nonché l'attività di polizia amministrativa diretta a prevenire e reprimere eventuali infrazioni integrano l'esercizio di potestà pubbliche, e non un mero svolgimento di attività imprenditoriale privata. Lo stesso indirizzo è stato recepito, tra l'altro, da: TAR Lazio, Sez. II, 26 marzo 2013, n. 3125, in tema di prosciutti DOP «San Daniele» e «Parma»; Trib. Puglia, Bari, 26 gennaio 2015, n. 135, relativo all'attribuzione ai Centri di Assistenza Agricola di ampie funzioni amministrativo-burocratiche di supporto alle imprese agricole; Trib. Bologna, 28 gennaio 2016, n. 3181, in materia di produzione biologica, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo. L'orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa per gli atti degli organismi di controllo è stato seguito anche da TAR Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 813; Sez. III, 9 giugno 2020, n. 825, e da Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2019, n. 4114. Al contrario, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria: TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 22 novembre 2018, n. 772; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° ottobre 2019, n. 737; TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 6 luglio 2020, n. 571; Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2021, n. 1829, in tema di sospensione cautelare delle indicazioni «BIO» da parte di ICEA (Istituto di Certificazione Etica e Ambientale); Cons. Stato, Sez. III, 26 marzo 2021, n. 2576, entrambe in *Repertorio Foro Italiano*, 2021, Tar Sicilia, Catania, Sez. I, n. 862 del 2021, Tar Puglia, Lecce, n. 1136 del 2021, Tar Piemonte, Sez. II, 21 ottobre 2021, n. 934, Tar Piemonte, sez. II, 23 novembre 2021 n. 1052; Corte cost., 17 giugno 2022, n. 152, sulla disciplina dei controlli e della certificazione nel settore biologico ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20; Tar Roma, sez. IV, 12 aprile 2022, n. 4449, in *Foro Amministrativo*, 2022, 4, II, p. 576, Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 febbraio 2023 nn. 362 e 363. Sul piano dottrinale, si rinvia a: A. Germanò, M. P. Ragionieri, E. Rook Basile, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, pp. 184-185; A. Germanò, *Sugli organismi di controllo*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2018, p. 65 ss.; Id., *I controlli sui prodotti agroalimentari*, in S. Carmignani, N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, cit., p. 615 ss.; M. Giuffrida, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sez. civile, Agg. XI, 2018, p. 442.

(⁴⁴) La dottrina maggioritaria propende per attribuire natura pubblicistica all'attività di accreditamento esercitata da soggetti privati. A titolo esemplificativo si richiamino: A. Fioritto, *La funzione di certezza pubblica*, Padova, 2003, p. 291 ss.; A. Benedetti, *Certezza pubblica e "certezze" private*, cit., p. 131 ss. Pur essendo gli organismi di accreditamento presentati dalla Commissione europea sul proprio sito come soggetti che effettuano l'ultimo controllo «pubblico», permane incertezza circa la loro effettiva qualificazione pubblica o privata, così come circa lo status di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio delle persone che vi operano. Si veda, in proposito, E. Riva, *Natura giuridica delle attività di accreditamento*, Editoriale Accredia, nonché la sentenza TAR Lazio, Sez. I ter, 4 marzo 2016, n. 2849, che ha deferito al giudice ordinario una controversia riguardante Accredia, escludendo che l'accREDITAMENTO integri un provvedimento amministrativo. Indicazioni ulteriori provengono da A. Moscarini, *L'accREDITAMENTO nel Regolamento CE n. 765/2008 e le "fonti di produzione privata"*, cit., p. 1 ss., dove si rimarca la perdurante difficoltà, avvertita dalla dottrina amministrativistica, di fissare un criterio

te che lo strumento certificativo privato presenti in sé potenziali criticità, le quali risultano ulteriormente amplificate quando si tratti di certificazioni in materia di sostenibilità. Non si può, infatti, non evidenziare come, ancora oggi, non esista un metodo di misurazione oggettivo che consenta di identificare adeguati «indicatori della sostenibilità» nonché una loro effettiva valutazione attraverso parametri ben definitivi, sì da generare alcune incongruenze⁵⁰.

Ciò ha comportato, come ricordato in dottrina⁵¹, che fossero destinatari di certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, prodotti che, in realtà, celavano elementi di “palese insostenibilità”.

Siffatta circostanza si ripercuote inevitabilmente sugli operatori, poiché le certificazioni di sostenibilità riguardano, non solo le modalità produttive e le caratteristiche dei prodotti, ma anche l'affidabilità delle dichiara-

zioni aziendali, oltre che la credibilità dell'organismo certificatore stesso, configurandosi, dunque, come una declinazione specifica della qualità agroalimentare, che richiede la definizione chiara e dettagliata di regole di natura ambientale, economica e sociale, spesso integrate da ulteriori requisiti tecnici.

In particolare, nell'ambito della comunicazione *business-to-consumer*, tali certificazioni rappresentano strumenti giuridici efficaci per trasmettere conoscenze e informazioni con un livello elevato di affidabilità e chiarezza, aumentando la libertà di scelta e l'autonomia contrattuale dei consumatori⁵², riducendo asimmetrie informative⁵³ e prevenendo fenomeni di ingannevolezza. Tuttavia, è stato rilevato che: il c.d. *greenwashing* è molto diffuso; le affermazioni non sempre sono accompagnate da prove; alcune comunicazioni sono fortemente fuorvianti⁵⁴.

netto per distinguere con certezza gli enti pubblici da quelli privati. Richiamando A. M. Sandulli, *Enti pubblici ed enti privati di interesse pubblico*, in *Studi giuridici in onore di Giovanni Salemi*, Milano, 1961, p. 317 ss., l'A. ricorda che la sola natura degli interessi perseguiti non è sufficiente a definire l'essenza del “pubblico”, esistendo nell'ordinamento anche enti privati cui è affidato il perseguimento di finalità pubblicistiche, indicati come «enti privati di interesse pubblico». Ed ancora, F. Albinini, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, cit., p. 5, afferma che da questo sistema «deriva una peculiare sovrapposizione di ambiti disciplinari: privatistico quanto allo svolgimento delle attività in regime di concorrenza e di economicità di gestione e nel rispetto di contratti stipulati con le singole imprese controllate; pubblicistico quanto all'accreditamento, all'iscrizione nel registro degli organismi abilitati, alla designazione per le singole denominazioni, alle garanzie riconosciute alle imprese assoggettate a certificazione, alle finalità assegnate»⁽⁵⁰⁾ In tal senso, basti riflettere al sistema SQNZ, là dove il decreto Masaf del 16 dicembre 2022 consente di utilizzare il claim «prodotto da allevamento sostenibile», anche qualora sia presente solamente uno tra gli elementi qualificanti elencati negli artt. 12 e 46 del Regolamento (UE) n. 126 del 2022

⁽⁵¹⁾ A. Di lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit. p. 732 e ss.. La quale evidenzia come abbiano ottenuto certificazioni Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) alcuni oli di palma collocati in aree nelle quali prima del 1990 vivevano elefanti, tigri, oranghi, rinoceronti o che erano composte fino al 2003 da foreste tropicali. L'A. ricorda alcuni tipi di certificazione utilizzate nel settore della pesca (quali, ad esempio, alcune tra quelle che pur si fregiano del segno MSC (Marine Stewardship Council) che riconduce ad un'organizzazione non profit che promuove pratiche di pesca sostenibili e che in alcuni casi viene criticata per pratiche di cattura di specie a rischio di estinzione, per le c.d. catture accessorie o per il ricorso a pratiche non sostenibili. Critiche sono state mosse anche ad altri sistemi di certificazione come il sistema di certificazione indonesiano Indonesian Sustainable Palm Oil Standard (ISPO) che si sostiene applichi *standard* di concessione troppo bassi e il Friends of the Sea (FOS)].

⁽⁵²⁾ Per tutti, S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012, p. 47 e ss. la quale sottolinea come nel mercato agro-alimentare, «la comunicazione non è ontologicamente libera, né nel contenuto, né nelle modalità di effettuazione: essendo comunque finalizzata a indurre coloro ai quali è rivolta (i consumatori) a tenere una determinata condotta (di acquisto), deve essere, al tempo stesso, incisiva ed efficace; deve, invero, riuscire a sopperire alla scarsa visibilità delle caratteristiche del prodotto, ma in un modo che risulti comprensibile ai destinatari, pena il mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito; conseguentemente, non si può accontentare di fornire delle informazioni, ma deve, al contrario, adoperarsi affinché queste ultime divengano conoscenza. Nel mercato agro-alimentare, dunque, la comunicazione non assolve, al pari della comunicazione tout court, a una funzione meramente informativa, ma si arricchisce di un'ulteriore funzione, che potremmo definire cognitiva. Nondimeno, contemporaneamente, essa è chiamata a rispondere all'esigenza del singolo produttore di indirizzare la scelta del consumatore verso il proprio prodotto; deve, cioè, spiegare anche, e soprattutto, una funzione persuasiva. È, allora, inevitabile e, in certa misura, comprensibile, che anche il produttore agro-alimentare, al pari di qualsivoglia altro produttore, sia esposto alla tentazione di piegare la comunicazione alle logiche del mercato, ovvero a selezionare, tra tutte le informazioni potenzialmente somministrabili, quelle reputate maggiormente idonee a far risultare il proprio prodotto più appetibile rispetto a quello dei concorrenti. Laddove ciò si verificasse, però, la funzione informativa e quella cognitiva rischierebbero di essere sopraffatte da quella persuasiva».

⁽⁵³⁾ A. Jannarelli, *La disciplina dell'atto e dell'attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori*, in *Diritto Privato Europeo*, Milano, vol. II, tomo 2, 2008, p. 498 ss.

⁽⁵⁴⁾ A. Di lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 732 e ss.

Lungo questa direzione si pongono la proposta di direttiva *Green claim* del 22 marzo 2023⁵⁵, che prevede tutta una serie di requisiti ambientali che una azienda dovrà dimostrare per l'inserimento dei green claims sul prodotto⁵⁶ nonché la direttiva (UE) 2024/825⁵⁷, recentemente approvata, riguardante la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione⁵⁸. In particolare, quest'ultima, amplia l'elenco delle pratiche qualificabili ad ogni modo come sleali, sanzionabili secondo quanto disposto dalla direttiva *omnibus*⁵⁹, di guisa che è considerato sleale: utilizzare marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o non sia

stabilito da autorità pubbliche; formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione (ad esempio "eco-friendly", "biodegradabile", "green"); formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o dell'attività⁶⁰; asserire - sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra - , che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra; presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a

(⁵⁵) Proposta di direttiva del 22 marzo 2023 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), COM (2023) 166 final. In dottrina, sui green claims e sulle pratiche di greenwashing, si vedano M. Tommasini, *Green claim e sostenibilità ambientale. Le tutele ed i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2023, 2, p. 858 ss.; I. Riva, *Comunicazione di sostenibilità e rischio di Greenwashing*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 1, 2023, p. 55 ss.; A. Bordini, C. Bovino, *Direttiva Green Claims, in arrivo le norme contro il greenwashing*, in *Ambiente&sviluppo*, 2023, 8, p. 521; G. Gregori, C. Pasturezzi, *I Green Claim e la deriva del 'Greenwashing': gli orientamenti delle autorità competenti per contrastare il fenomeno*, in *Rass. dir. farm. Sal.*, 2, p. 239; M. Ferrari, *Nuove iniziative in materia di etichettatura di origine e ambientale: lo schema "Made Green in Italy"*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 594; F. Bertelli, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 2021, 1, p. 286; A. Quaranta, *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*, in *Ambiente&sviluppo*, 2022, 6, p. 403, il quale sottolinea come non esista dibattito senza il termine green, diventato un pass per ogni cosa.

(⁵⁶) Si stabilisce, infatti, che i *green claim*, quali strumenti che si pongono l'obiettivo di rappresentare un prodotto come sostenibile, mediante l'introduzione di elementi ambientali, devono essere, non soltanto attendibili, comparabili e verificabili (2° e 15° considerando), ma anche chiari, dovendo garantire un linguaggio che, ai fini della comunicazione, eviti confusioni (21° considerando); accurati ossia specifici e mai generici (33° considerando), con l'utilizzo di un linguaggio che faccia ricorso a tecnicismi solamente ove fosse strettamente necessario; rilevanti, dovendo riguardare aspetti ambientali che interessino l'intero ciclo vita del prodotto e realmente significativi (16° e 17° considerando), si da evitare un *overload* informativo che, ben potrebbe indurre il consumatore ad uno sforzo cognitivo ingiustificato; ed, infine, inequivocabili (33° considerando), proprio alla luce dei bias cognitivi, cui è soggetto il consumatore.

(⁵⁷) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

(⁵⁸) Sulla responsabilità del consumatore si veda A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2012, p. 1 la quale evidenzia che «[...] numerosi testi normativi che prendono in considerazione la tutela del consumatore finiscono per fare riferimento al consumatore medio che viene spesso, sorprendentemente, considerato come un soggetto normalmente informato, attento e che legge le informazioni e, nel caso del settore alimentare, le etichette. Dico sorprendentemente perché questa figura non sempre corrisponde alla media dei consumatori, i quali spesso omettono di leggere le informazioni o, per lo meno, lo fanno ma in modo non sempre cosciente finendo per vederci ciò che cercano o di cui hanno paura (le reazioni d'acquisto dei soggetti che cercano soluzioni dietetiche dimagranti sono esemplificative in questo senso). Ma il target del consumatore medio contrasta soprattutto con la stessa protezione che le disposizioni intendono assicurare. Siamo in presenza, insomma, di uno strano "controsenso" [...] credo che sia oramai giunto il momento di riesaminare tutta la disciplina della tutela del consumatore chiedendosi se non stiamo assistendo alla costruzione di una "responsabilità del consumatore"».

(⁵⁹) Sarà applicabile il regime sanzionatorio introdotto dalla Direttiva "Omnibus", Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. In particolare, vi è la possibilità per le autorità competenti (in Italia, l'AGCM) di irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 5.000 e 10.000.000 euro o – in caso di violazioni c.d. unionali o diffuse – fino al 4% del fatturato annuo realizzato dal professionista negli stati membri interessati dalla violazione.

(⁶⁰) Considerando 11 Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

Accanto alle predette criticità, però, se ne pone un'altra ancor più rilevante, concernente la circostanza che il mercato pretende prove che l'intero percorso "campo-tavola" rispetti al contempo, requisiti ambientali, sociali e di governance di guisa che schemi come, in via esemplificativa, "Filiera Grano Duro 100 % Italiano" obbligano tutte le aziende agricole, i molini, i pastifici ed i centri logistici di quella filiera a seguire le Linee Guida di Coltivazione Sostenibile e a registrare i dati in una piattaforma comune, con audit periodici sul rispetto di quelle linee guida⁶¹.

In ambito globale si pensi all'esempio più emblematico che è quello relativo alle B-Corp (Benefit Corporation). Le *Benefit corporation* sono espressione di un movimento divenuto globale, intenzionato a rendere il beneficio comune parte del core business aziendale, sul presupposto che le imprese possano svolgere un ruolo primario nella promozione del bene comune. In questa prospettiva, lo scopo della società non è da ritenersi circoscritto alla mera generazione e distribuzione degli utili, ma comprende anche gli interessi

degli stakeholder impegnandosi a bilanciare profitto e benefici per la comunità e l'ambiente e inserendo questa responsabilità nello statuto societario.

In particolare, la *B Lab*⁶² un ente no profit internazionale, provvede a valutare le B Corp (Benefit Corporation), le quali si sottopongono volontariamente alla valutazione di B-Impact promossa dal B-Lab. Tra l'altro, la nuova versione dell'8 aprile 2025⁶³ degli *standard* B Corp eleva ancora di più i livelli minimi di performance a tutta la *value chain* (emissioni Scope 3, living wage dei fornitori, governance inclusiva) trasformando il rating aziendale in un obbligo di coerenza per tutti i partner commerciali.

In tale direzione, sembra potersi affermare che in assenza di standard univoci, le certificazioni di sostenibilità restano efficaci come strumento solamente se maggiormente supportato da criteri oggettivi, verifiche indipendenti e responsabilità lungo l'intera filiera.

6.- Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente

⁽⁶¹⁾ In tal senso, si pensi, ad esempio, al Codice di agricoltura sostenibile Barilla che obbliga 8500 aziende ad adeguarsi alle linee guida della Carta mulino o ancora alla certificazione 100% made in Italy che prevede il rispetto di alcuni requisiti obbligatori: ideati e fabbricati interamente in Italia; realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell'azienda; costruiti interamente in Italia; realizzati con semilavorati Italiani; con tracciabilità delle lavorazioni; costruiti con materiali naturali di qualità; materiali naturali individuali o composti; materiali di qualità e prima scelta per l'uso previsto; con tracciabilità della provenienza delle materie prime; costruiti su lavorazioni tradizionali tipiche; particolari lavorazioni aziendali; utilizzo di tecniche tradizionali tipiche, realizzati nel rispetto del lavoro igiene e sicurezza; realizzati nel pieno rispetto del lavoro; a norma igiene sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei manufatti impiegati.

⁽⁶²⁾ *B Lab* è un ente *no profit* che dal 2007 supporta, supervisiona, controlla e riconosce le *benefit corporation*. Questo ente è strutturato intorno a tre corpi, *Board of Directors*, *Global Governance Council*, *Standards Advisory Council*, quest'ultimo composto da 20 membri indipendenti, inclusi accademici e professionisti che creano e supervisionano gli standard di certificazione. L'ente è finanziato dalle compagnie certificate come B Corps e da investimenti privati. Il processo di certificazione è composto da una valutazione di impatto (*B Impact Assessment*), che consiste in un questionario che copre cinque aree (*governance, workers, community, environment, customers*).

⁽⁶³⁾ I nuovi *standard* sono consultabili sul sito <https://www.bcorporation.net/en-us/standards/performance-requirements/>. In particolare, i nuovi *standard* di B Lab richiedono alle aziende di intraprendere azioni significative in tutte le principali aree di impatto sociale, ambientale e di governance. Soddisfando queste aspettative, le aziende possono dimostrare leadership in pratiche aziendali responsabili e gestione dell'impatto. Questi *standard* sono stati progettati per migliorare l'impatto, fornire chiarezza su cosa significhi essere un'azienda leader e integrare il feedback delle varie parti interessate sul suo sviluppo. I requisiti specifici che un'azienda deve soddisfare dipendono dalle sue dimensioni, dal suo settore e dall'industria, che vanno da 20 a 124 requisiti per essere certificati e riguardano le seguenti aree: a) scopo e governance delle parti interessate: le aziende agiscono in conformità con uno scopo definito e incorporano la governance delle parti interessate nel processo decisionale. In tal modo, contribuiscono a un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo per tutte le persone e il pianeta; b) lavoro equo: le aziende forniscono posti di lavoro di buona qualità e hanno culture positive sul posto di lavoro; c) giustizia, equità, diversità e inclusione (JEDI): le aziende hanno luoghi di lavoro inclusivi e diversi e contribuiscono a comunità giuste ed eque; d) diritti umani: le aziende trattano le persone con dignità e rispettano i loro diritti umani; e) azione per il clima: le aziende agiscono per combattere la crisi climatica e i suoi impatti; f) gestione ambientale e circolarità: le aziende dimostrano una gestione ambientale e contribuiscono all'economia circolare nelle loro operazioni e nella loro catena del valore. Entrambi minimizzano gli impatti negativi, per aiutare a rimanere entro le soglie ecologiche e perseguire impatti positivi; g) affari governativi e azione collettiva: le aziende svolgono un ruolo di primo piano nel promuovere la comprensione condivisa e nell'attuazione di soluzioni verso un'economia equa, inclusiva e rigenerativa. Questo ruolo include un contributo equo e responsabile alle economie e alle infrastrutture dei loro paesi operativi.

come le certificazioni di sostenibilità siano ormai divenute un architrave del governo delle filiere agro-alimentari, collocandosi al crocevia fra politica pubblica, rischio reputazionale e strategie di mercato. Tuttavia, l'ingresso della sostenibilità ha lasciato assistere ad una vera e propria proliferazione di certificazioni private, la quale porta con sé per un verso, il rischio di generare una frammentazione e di creare, dunque, confusione tra i destinatari, diluendo il valore informativo di ciascuna certificazione e per altro verso, la sovrapposizione di requisiti e, dunque, l'aumento degli oneri per le PMI costrette a sottoporsi a più schemi certificativi - benché a questo si stia cercando di porre ammenda attraverso l'equivalenza tra *standard* sì che il rispetto di uno di essi possa essere sufficiente e valere anche per tutti gli altri *standard* dichiarati equivalente rispetto a quello.

Tutto ciò potrebbe favorire fenomeni di "*certification shopping*" ossia la ricerca dello schema più favorevole piuttosto che del più rigoroso in termini di sostenibilità, giungendo, in una sorta di eterogenesi dei fini, ad esiti opposti rispetto a quelli voluti dal legislatore.

Al contempo, si potrebbe assistere allo spostamento sull'autonomia negoziale del compito di definire e far rispettare obiettivi ambientali e sociali, creando un vantaggio concorrenziale per gli operatori più virtuosi e trasferendo parte del rischio (e del costo) di non conformità ai partner meno strutturati.

Non si può, inoltre, non rilevare che uno *standard* internazionale, rischiando di uniformare verso il basso, potrebbe risultare poco ambizioso, rappresentando un compromesso che non stimola sufficientemente il progresso verso una reale sostenibilità così come uno *standard* globale uniforme potrebbe non cogliere le specificità territoriali, ambientali, culturali e socioeconomiche dei diversi paesi, potendo anche svantaggiare i produttori più vulnerabili e meno tecnologicamente attrezzati di paesi extra-UE rischiando di escluderli totalmente dal mercato globale.

A contrario, rimane, altresì, da chiedersi se proprio la circostanza che si sia dinnanzi ad un mercato globale non possa generare una eventuale doppia disegualianza nella misura in cui i prodotti certificati UE si trovino a concorrere con prodotti extra UE non sostenibili e che, in quanto tali, complice la mancata sottoposizione a multiple certificazioni, potrebbero avere un costo decisamente inferiore.

Una strategia utile potrebbe, forse, essere quella di stabilire *standard* minimi globali, integrabili con certificazioni volontarie più avanzate a livello regionale o

nazionale. In questo modo, da un lato, verrebbero preservate le peculiarità locali, incentivando l'innovazione e la valorizzazione degli ecosistemi territoriali e dall'altro lato, sarebbe garantita una "soglia di ingresso" condivisa, a tutela della concorrenza leale e della trasparenza verso i consumatori. Al contempo, vi sarebbe uno stimolo ad un costante innalzamento dell'"asticezza" sostenibile, grazie al dinamismo competitivo generato dagli standard superiori facoltativi.

Solo attraverso un simile equilibrio - fra omogeneità minima e differenziazione virtuosa - sarà possibile trasformare le certificazioni da "passaporto commerciale", mero requisito di mercato in autentico motore di sviluppo sostenibile per l'intera filiera agro-alimentare.

ABSTRACT

Il contributo mira ad esaminare la disciplina giuridica delle certificazioni di sostenibilità nella filiera agro-alimentare, mettendo in luce l'evoluzione da strumento di mera conformità a leva strategica di governance di filiera. Dopo aver ricostruito la nozione di "certificazione" e le relative tipologie (obbligatorie, regolamentate, volontarie; di prodotto e di processo; pubbliche e private), si pone l'attenzione sul cambiamento funzionale di queste ultime: attestazioni che si orientano verso il clima, l'acqua, il benessere animale, la biodiversità, l'economia circolare e l'etica del lavoro. Emerge il progressivo spostamento dall'approccio di compliance a quello di performance: la sostenibilità—nelle dimensioni ambientale, sociale ed economica—diventa parametro competitivo nei rapporti B2B e fattore reputazionale nei rapporti B2C.

Tuttavia, sul piano applicativo si pongono alcune criticità: l'adozione generalizzata di standard privati da parte della GDO impone ai fornitori adeguamenti onerosi, generando asimmetrie tra grandi e piccoli operatori e ponendo problemi di accesso ai mercati per i produttori dei Paesi in via di sviluppo. Allo stesso tempo, la proliferazione di schemi pubblici e privati può minare la funzione di certezza e trasparenza propria della certificazione, favorendo fenomeni di greenwashing e certification shopping.

In tale direzione, la frammentazione degli standard, gli oneri eccessivi per le PMI, il rischio di uniformazione al ribasso degli schemi globali e la doppia disegualianza concorrenziale con prodotti extra-UE non certificati lascia propendere per l'adozione di un modello ibrido basato su soglie minime globali integrate da cer-

tificazioni avanzate regionali/nazionali, capace di bilanciare omogeneità e differenziazione virtuosa e di trasformare la certificazione in autentico motore di sviluppo sostenibile per l'intera filiera.

The essay aims to examine the legal framework of sustainability certifications in the agro-food chain, highlighting the evolution from a mere compliance tool to a strategic lever of supply chain governance. After reconstructing the concept of "certification" and the related types (compulsory, regulated, voluntary; of product and process; public and private), attention is given to the functional change of the latter: certificates on climate, water, animal welfare, Biodiversity, circular economy and work ethic. There is a gradual shift from the compliance approach to the performance approach: sustainability-in environmental, social and economic dimensions-becomes a competitive parameter in B2B relationships and a reputational factor in B2C relationships.

However, there are some implementation challenges: the widespread adoption of private standards by the GDO requires suppliers to make costly adjustments, creating asymmetries between large and small operators and market access problems for producers in developing countries. At the same time, the proliferation of public and private schemes can undermine the function of certainty and transparency of certification, favoring phenomena of greenwashing and certification shopping.

On these basis, the fragmentation of standards, excessive burdens on SMEs, the risk of downward standardization of global schemes and the double competitive inequality with non-EC products Non-certified EU leads to the adoption of a hybrid model based on global minimum thresholds complemented by regional/national advanced certifications, able to balance homogeneity and virtuous differentiation and to transform the certification in authentic engine of sustainable development for the whole supply chain.